

c						
DECRETO DEL FARE						
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	33.7	Al comma 2, sostituire le parole: Gli Ufficiali di stato civile fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti:Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.	16/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
DELEGA MADIA						
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	14.19	Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti:,al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e.	24/6/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
SBLOCCA ITALIA						
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
DDL DEL RIO						
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO

1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	21.3	<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>Art. 21. – (Fusione di comuni). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:</p> <p>a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;</p> <p>b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;</p> <p>c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.</p> <p>2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.</p> <p>4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.</p>	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014

DL IMU						
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1012	Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 5 "DL IMU"	3.11	Al comma 1, dopo la parola: «Ministro» aggiungere le seguenti: «, Viceministro».	12/06/2013	VI e XI	Approvato il 18 giugno 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 85 del 18 luglio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2013
			MILLEPROROGHE 2014			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	3.16	Sopprimere il comma 4		I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.28	Al comma 6 sopprimere il terzo periodo		I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.229	Al comma 6 sopprimere il quarto periodo		I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
			MILLE PROROGHE 2016			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
			FINANZIAMENTO PARTITI			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1154 e abb	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	5.4	Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.	17/09/2013		Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
			DL "P.A. 2014"		I	
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.48	Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.		I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	30.5	Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.».		I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
			PDL "COMMISSIONE ALDO MORO"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1843	Proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	3.1	Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.	17/12/2013	I	Approvato il 19 marzo 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 82 del 30 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014
			"DELEGAZIONE EUROPEA"			

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1836	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre	6.1	Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.	25/03/2014	XIV	Approvato il 10 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014
			DL "EFFICIENZA UFFICI GIUDIZIARI"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	30.5	Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.».	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.48	Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.46	Al comma 15, dopo le parole: in materia di inserire le seguenti: trasparenza e.	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
			Superamento del bicameralismo paritario			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
2613	Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione	0.15.5.4	All'emendamento 15. 5, sostituire le parole: ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto con le seguenti: ad almeno un duecentesimo dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

2613	Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione	0.32.10.1	All'emendamento 32. 10, sopprimere le parole: per lo Stato.	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.
2613	Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione	0.19.012.1	All'emendamento 19.012, comma 1, capoverso articolo 81, aggiungere, in fine il seguente comma: «La legge generale sulla contabilità e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, delle formazioni sociali e del principio di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

2613	Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione	0.19.12.1	All'emendamento 19.12, sostituire le parole: «l'autonoma sfera della competenza regionale» con le seguenti: «materie concernenti le autonomie territoriali».	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.
			DECRETO MISURE FINANZIARIE			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO

3926	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio	1.01	<p>Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:</p> <p>Art. 1-bis. (Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).</p> <p>1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.».</p> <p>2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	18.07.2016	V	Legge n. 160/16 del 7 agosto 2016, GU n. 194 del 20 agosto 2016. Testo coordinato G.U. n. 194 del 20 agosto 2016.
			TELECAMERE NIDO			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO

261	Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	2.38	Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dalla nascita fino ai sei anni con le seguenti: dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia.	12/10/2016	I-II	approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)
-----	---	------	---	------------	------	---

261	Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale	3.51	<p>Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di concerto con le organizzazioni sindacali interessate con le seguenti: previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	12/10/2016	I-II	approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)
			PROTEZIONE MINORI STRANIERI			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	25.1	<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>Art. 25. (Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).</p> <p>1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	7.1	<p>Al comma 1, capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.</p> <p>Conseguentemente:</p> <p>a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;</p> <p>b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:</p> <p>«5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	6.1	<p>Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti fino a: giudice tutelare competente con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.</p> <p>Conseguentemente:</p> <p>a) sopprimere il comma 2;</p> <p>b) al comma 5, dopo le parole: minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;</p> <p>c) al comma 8, dopo le parole: in lingua che comprende è aggiunta la seguente frase: «, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;</p> <p>d) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	4.1	<p>Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.</p> <p>Conseguentemente:</p> <p>al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;</p> <p>b) sostituire il comma 5 con il seguente:</p> <p>5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
------	--	-----	--	------------	---	--

1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	13.1	<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>Art. 13. (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).</p> <p>1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.</p> <p>2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.</p> <p>3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.</p> <p>4. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	11.1	<p>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.</p> <p>Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.</p>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	10.1	Al comma 1, premettere il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,». Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	9.2	Sostituire la rubrica con la seguente: (Rimpatrio assistito e volontario).	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	8.1	Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: <u>Affidamento la parola: familiare.</u>	14.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	5.3	Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.	5.10.2016	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati	12.4	Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera m), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accredimento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.	5.10.2016	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	5.12	Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato aggiungere le seguenti: con l'ausilio di un mediatore culturale.	5.10.2016	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	2.3	Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche se convivente fino alla fine del comma.	08.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	5.10	Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.	5.10.2016	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	1.3	Sostituirlo con il seguente: 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità	08.10.2014	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	5.9	Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.	5.10.2016	I	approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
1658	Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnat	3.3	Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari.	05.10.2016		approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
			LEGGE DI BILANCIO			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO

4127-BIS	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019	52.4	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno». Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.	10.11.2016	V	Legge n. 232/16 del 11 dicembre 2016, GU n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.). Rettifica G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016.
			SICUREZZA DELLE CITTA'			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO	DATA	COMM. REFER.	ITER PROVVEDIMENTO
4310	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"	8.12	Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.	09.03.2017	I - II	Legge n. 48/17 del 18 aprile 2017, GU n. 93 del 21 aprile 2017. Testo coordinato G.U. n. 93 del 21 aprile 2017.
4310	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"	3.13	Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».	09.03.2017	I - II	Legge n. 48/17 del 18 aprile 2017, GU n. 93 del 21 aprile 2017. Testo coordinato G.U. n. 93 del 21 aprile 2017.
4310	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"	10.9	Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;	16.03.2017	I - II	Legge n. 48/17 del 18 aprile 2017, GU n. 93 del 21 aprile 2017. Testo coordinato G.U. n. 93 del 21 aprile 2017.

DECRETO DEL FARE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	13.35	Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è apportata la modificazione seguente: a) alla lettera f), dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonché"
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	0.41.133.4	All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	0.41.133.3	All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	30.49	Sopprimere il comma 2.

- | | | | |
|-------------|---|-------------------|---|
| 1248 | Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" | 30.32 | Sopprimere il comma 2. |
| | | | |
| 1248 | Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" | 20.6 | Al comma 2, dopo le parole: programma di interventi di sicurezza stradale inserire le seguenti: inerenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: sicurezza stradale inserire le seguenti: di cui al comma 2. |
| | | | |
| 1248 | Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" | 18.98 | Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto. |
| | | | |
| 1248 | Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" | 0.18.158.2 | Al comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente. |

- | | |
|--|--|
| <p>1248 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"</p> | <p>16.2 Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente: 4-ter. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al precedente comma è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei tera byte. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in outsourcing o in hosting. Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,.</p> |
| <p>1248 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"</p> | <p>13.39 Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica</p> |
| <p>1248 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"</p> | <p>4.29 Al comma 7, dopo le parole: l'uso del metano aggiungere le seguenti: del GPL e dopo le parole: esclusiva di metano aggiungere le seguenti: o GPL</p> |
| <p>1248 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"</p> | <p>2.39 Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.</p> |

- 1248** Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- 2.29** *Al comma 1, dopo la parola: sistema produttivo, aggiungere le seguenti: le micro,*
- 1248** Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- 33.7** *Al comma 2, sostituire le parole: Gli Ufficiali di stato civile fino a: diciottesimo anno di età con le seguenti: Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.*
- 1248** Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- 28.13** *Al comma 3, dopo le parole: non emani il provvedimento nel termine inserire le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*

1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	84.80	<i>Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:5-bis. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione</i>
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	84.57	Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	80.2	<i>Sopprimerlo.</i>
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	76.1	Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la nomina di un notaio,aggiungerele seguenti:ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme.Conseguentemente:a) nel medesimo articolo sostituire ovunque ricorra, la parola: notaio con la seguente: professionista incaricato; b) alla rubrica del medesimo articolo la parola: al notaio è sostituita dalla seguente: ad un professionista

1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	73.40	<i>Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che sono indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura</i>
1248	Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69." Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"	73.77	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti:trenta anni</i>

DESTINAZIONE ITALIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1920	Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"	12.49	Dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

8.142 Sopprimerlo

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1.136 *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata*

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1.97 *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata*

1.95 *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata*

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1.141 Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza

1.104 Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw

- 1920** Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"
- 13.55** Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, in un'apposita sezione del sito web, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1o gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE. Nell'anagrafe – da aggiornare con cadenza almeno trimestrale – per ogni provvedimento, devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alla quali sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, e lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione oggetto della revoca
- 1920** Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"
- 5.44** Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

5.47 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione aggiuntiva del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» di cui al comma 1 del presente articolo deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese

3.35 Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «inclusa la creazione di nuovi brevetti»
2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti»

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

1920 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

- 1.132** Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da «LM-4» a «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73», e le parole: da «4/S» a «77/S» sono sostituite dalle parole: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;
 - b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica» sono aggiunte le parole: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;
 - c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da «LM-17» a «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79», e le parole: da «0/S» a «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;
 - d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi»;
 - e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1»;
 - f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione Modifica il comma 9 dell'articolo 1 sopprimendo la lettera b). Viene dunque ripristinata la situazione preesistente al decreto, secondo la quale le innovazioni finalizzate al contenimento del consumo energetico degli edifici possono essere decisa a maggioranza semplice dell'assemblea condominiale.
- 1.169**

1920-A	Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"	1.207	Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente: 6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
---------------	---	--------------	--

DELEGA MADIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	7.129	Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi,».
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	7.116	Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003;

3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	16.12	Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	16.9	Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e di quelli occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	16.8	Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti: b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	2.20	Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «pubblica per garantire la partecipazione» aggiungere le seguenti: «anche telematica».

3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	9.620	Al comma 1, lettera g), dopo le parole: facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta aggiungere le seguenti: purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	14.86	Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione del rilievo dei risultati economici positivi o negativi ottenuti ai fini del compenso economico variabile degli amministratori;.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	9.57	Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere la pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati, di cui al comma 1, lettera a).
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	9.567	Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura aggiungere la seguente: comparativa.

3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	15.23	Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: o-bis) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	15.11	Al comma 1, lettera l), dopo le parole: funzioni di regolazione aggiungere le seguenti: e controllo.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	14.33	Al comma 1, lettera m), punto 4), dopo le parole: mediante pubblicazione inserire le seguenti:, sul sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	14.19	Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti:, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e.

3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	1.82	Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	1.56	Al comma 1, lettera g), dopo le parole: nei processi di digitalizzazione, aggiungere le seguenti: favorendo l'uso di software Open Source.
3098	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	1.67	Al comma 1, lettera g), dopo le parole: strumenti di coordinamento aggiungere le seguenti: e collaborazione.
3098-A	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	14.35	Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio.

3098-A	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	9.378	Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:p) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei Conti.
---------------	---	--------------	--

SBLOCCA ITALIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2629	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	17.38	Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente: p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i segue 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, ir La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzi 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a sta
2629	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	0.35.125.1 5	Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «e la produzione di compost di qualità».

- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 26.42** Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 17.40** Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 4 per cento. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 1.45** Al comma 8, dopo la parola: provvede inserire le seguenti:
entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.
- Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi aggiungere il seguente periodo: Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari.

- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 1.13** Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: adottando provvedimenti d'urgenza aggiungere le seguenti: Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
- Conseguentemente, allo stesso comma, quarto periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato con le seguenti: Il mancato inserimento delle suddette previsioni.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 38.38** Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 38.40** Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».

- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 21.35** Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il testo in rubrica con il seguente: Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 30.40** Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'ICE – Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 20.12** Al comma 4, sopprimere la lettera c).

- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 15.30** Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 15.25** Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2629** Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- 0.35.125.1** Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;
- 0**

2629	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	0.6.07.5	Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.
2629	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	0.6.55.42	Dopo il comma 5 inserire il seguente: 5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad Internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».
2629	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive	8.28	Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni. Il Ministero dell'Ambiente è tenuto a pubblicare entro 30 giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

BUONA SCUOLA

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

2994 A e B	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	4.32	Sopprimere il comma 6
2994	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	8.121	Sopprimere il comma 6
2994	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	3.24	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2994	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	17.1	Sopprimerlo
2994	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	9.69	Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale

DDL DEL RIO

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

1542 A e B **Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni** **23.1** Sopprimerlo

1542 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni **22-bis.08** Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter. (Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).
1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del citato decreto n. 95 del 2012.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.

1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	21.3	<p>Sostituirlo con il seguente:</p> <p>Art. 21. – (Fusione di comuni). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:</p> <p>a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;</p> <p>b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;</p> <p>c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.</p> <p>2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.</p> <p>4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei</p> <p><i>Sopprimerlo</i></p>
1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	18.18	<i>Sopprimerlo</i>
1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	16.2	<i>Sopprimerlo</i>

1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	11.1	Sopprimere gli articoli da 11 a 15
1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	2.1	Sopprimere gli articoli da 2 a 10.
1542	Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	1.74	<p>Sostituire il comma 4 con i seguenti:</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viabilità e trasporti; b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale. <p>4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, e gli altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.</p> <p>4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.</p> <p style="text-align: center;">Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18</p>

JOBS ACT

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

2208 A e B	DL 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	2.18	<i>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di formazione, aggiungere la seguente: almeno</i>
2208	DL 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	4.22	<i>Al comma 4, sopprimere la parola: annualmente</i>
2208	DL 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	4.35	<i>Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: negli archivi con le seguenti: presso gli archivi</i>
2208	DL 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	4.24	<i>Al comma 1, sostituire le parole: L'esito con le seguenti: La risultanza</i>
2008	DL 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	3.23	<i>Al comma 2, sostituire le parole: in qualsiasi ambito con le seguenti: in ogni ambito.</i>

DELEGA FISCALE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
282 A e B	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale"	14.46	<i>Al comma 2, alla lettera q), sostituire la parola: delle ludopatie con le seguenti: del gioco d'azzardo patologico.</i>
282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale"	2.9	Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale.
282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale"	2.8	Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;

282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale	2.4	Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale	10.104	Al comma 1, lettera c), numero 6), dopo le parole: ovvero avvalendosi aggiungere le seguenti: in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli Enti stessi.
282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale	10.103	Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente: 11) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle commissioni tributarie.
282	"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale	2.104	Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere in fine le parole: e renderne possibile l'accesso al pubblico.

COLLEGATO AGRICOLTURA

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

- | | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| 3119 | Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura | 1.31 | Al comma 9, dopo le parole: l'agricoltura di precisione aggiungere le seguenti: e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario |
| 3119 | Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura | 1.29 | Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 Kg di oli con la seguenti: 350 Kg di olio |
| 3119 | Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura | 25.0400 | <p>Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 25-bis.
(Filiera del luppolo).</p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.</p> |
| 3119 | Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura | 15.2 | Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. |

3119	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura	9.8	Al comma 3, lettera g) sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia
3119	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura	9.11	Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: h) accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
3119	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura	3.2	Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: l'eventuale risarcimento fino alla fine del periodo con le seguenti: l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

COLLEGATO AMBIENTALE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2093 A e B	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	0.28.100.1	Dopo le parole: può essere ammesso inserire le seguenti: ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertiirrigazione non siano agevolmente praticabili.

- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 0.12.0100.4** Al capoverso articolo 12-bis, al comma 1 dopo le parole: alcuni porti marittimi inserire le seguenti: dotati di siti idonei.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 17.2** Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 2 le parole: «un congruo termine» sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 0.31.0100.6** Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:
- i) prevedere che i decreti legislativi attuativi siano adottati d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 0.31.0100.4** Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
- h) introdurre forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.

- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 0.31.0100.2** Al comma 2 lettera d), dopo le parole: della biodiversità sono inserite le seguenti: delle prestazioni ecosistemiche.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 26.02** Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
- Art. 26-bis.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).
- All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- 4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 23.9** Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettera e.5) sono soppresse le parole da: «e salvo» a: «turisti» e sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico».

2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	13.6	<p>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</p> <p>4. Il comma 12 dell'articolo 199 (Piani Regionali) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituito dai seguenti:</p> <p>12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale sul proprio sito WEB di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.</p> <p>12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, quindi, viene garantita quantomeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:</p> <p>a) la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>b) la percentuale di raccolta differenziata totale;</p> <p>c) le piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</p> <p>d) gli impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</p> <p>e) gli impianti di trattamento meccanico biologico, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;</p> <p>f) gli impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</p> <p>g) per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;</p> <p>h) per gli inceneritori ed i co-inceneritori: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica, totale input impianto per codice CER;</p> <p>i) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, associazioni sportive inserire seguente: ambientaliste.</p>
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	0.12.0100.6	<p>Al capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo le parole:</p>
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	0.11.100.1	<p>All'articolo 11, capoverso articolo 206-sexties, comma 3 dopo la lettera c) inserire la seguente:</p> <p>d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate ad escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.</p>

2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	9.28	Al comma 2 lettera b), primo periodo, dopo le parole: i costi del ciclo di vita, inserire le seguenti: inclusa la fase di smaltimento e recupero.
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	0.2.0102.1	Al comma 1, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale.
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	30.3	Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica inserire le seguenti:, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	23.4	Nella rubrica, dopo le parole: immobili abusivi aggiungere le seguenti: realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	23.12	<p>Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:</p> <p>8. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.</p> <p>4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.</p>
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	23.7	<p>Al comma 1, capoverso articolo 72-bis, nella rubrica, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero esposti a rischio idrogeologico.</p> <p>Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 1, dopo le parole: molto elevato inserire le seguenti: ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico;</p>
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	19.11	Sopprimerlo.

2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	12.22	Sopprimerlo.
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	5.13	Sopprimerlo.
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	13-bis.5	Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorire il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».
2093	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"	36.2	Al capo XI sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni varie in materia ambientale.

- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 29-bis.2** Al capo IX, alla rubrica, aggiungere, in fine le parole: e in materia di scambio di beni usati.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 14-ter.11** Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.»
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 14-ter.6** Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, sostituire le parole: per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico con le seguenti: per ogni imballaggio contenente birra e acqua minerale servito al pubblico.
- Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: in vetro.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 8-ter.3** Al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia.

- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 5-bis.5** Al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 2-bis.5** Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 34.1** Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la costituzione di «Oil free zone» è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco.
- 2093** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"
- 23.5** Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;.

2093 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"

9.1 Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

DEBITI P.A.

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
676 A e B	Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali	1.159	Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
676	Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali	3.31	Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di liquidità, aggiungere le seguenti: prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,. (Rif.)

676 Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

6.48 Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente: 11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
734	Decreto-legge n. 24 DEL 2013, "Disposizioni urgenti in materia sanitaria		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

COMMISSIONE ANTIMAFIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
482	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL IMU

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1012	Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 5 "DL IMU"	3.11	Al comma 1, dopo la parola: «Ministro» aggiungere le seguenti: «, Viceministro».

DL PIOMBINO, EXPO, EMERGENZE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1197	Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, "Rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, Expo 2015"		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DDL PENE ALTERNATIVE E MESSA ALLA PROVA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

331	Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"	2.9	Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire le parola: grave o reiterata con le seguenti: di reiterata o di non lieve entità.
------------	---	------------	--

DL "ILVA"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1139	Decreto-legge n. 61 del 2013 "ILVA"	1.62	Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserire le seguenti: sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico. (Rif.)
1139	Decreto-legge n. 61 del 2013 "ILVA"	1.75	Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: e reso pubblico, inserire le seguenti: , anche attraverso la pubblicazione sui siti web del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati,.
1139	Decreto-legge n. 61 del 2013 "ILVA"	1.102	Al comma 8, dopo le parole: in materia inserire le parole: di tutela.

SCAMBIO ELETTORALE			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO

204 A e B

**Modifica
dell'articolo 416-
ter del codice
penale, in materia
di scambio
elettorale politico-
mafioso**

0. 1. 500. Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma,
11. sopprimere le parole: economicamente valutabile.

DL "ENERGIA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1310	Decreto-legge n. 63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	2.22	Al comma 1, sostituire la lettera l-terdecies), con la seguente: l-terdecies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;.
1310	Decreto-legge n. 63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	2.14	Al comma 1, sostituire la lettera l-sexiesdecies), con la seguente: l-sexiesdecies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;. (Rif)

- | | | | |
|-------------|---|------------------|--|
| 1310 | Decreto-legge n. 63 del 2013:
Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale | 6.6 | Al comma 1, capoverso articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. |
| 1310 | Decreto-legge n. 63 del 2013:
Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale | 7.2 | Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche inserire la seguente:, elettriche. |
| 1310 | Decreto-legge n. 63 del 2013:
Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale | 7.7 e 7.6 | Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente: «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.». (Rif) |

1310	Decreto-legge n. 63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	8.2	Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
1310	Decreto-legge n. 63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	9.3	Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – «Requisiti energetici per illuminazione».
1310	Decreto-legge n. 63 del 2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	16.02	1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

1326

**Legge di
delegazione
europea 2013**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

LEGGE EUROPEA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1327	Legge europea 2013		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

MILLEPROROGHE 2014

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	2.2	Sopprimere commi 2 e 2-bis
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	3.16	Sopprimere il comma 4

2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.28	Al comma 6 sopprimere il terzo periodo
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	2.7	Sopprimere il comma 2-ter
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	4-BIS.3	<i>Sopprimerlo</i>
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	4.29	Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014; b) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.

2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.47	Sopprimere il comma 14-bis.
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	9.50	Sopprimere il comma 9
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.30	Sopprimere il comma 8
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	8.104	<p>Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.</p> <p>Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A</p>

2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	4.31	Sopprimere il comma 2-bis.
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	7.3	Sopprimere il comma 1-bis
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	4.105	Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 maggio 2014
2027	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	1.229	Al comma 6 sopprimere il quarto periodo

2027 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

9.51 Sopprimere il comma 8-bis

2027 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

9.141 Sopprimere il comma 15

MILLEPROROGHE 2015

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2803	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	5.3	Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 30 settembre 2015.
2803	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	9.56	Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

2803 Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

9.50 Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.

2803 Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

3.01 Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
ART. 3-bis.
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese).
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, Pag. 59n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2803 Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

10.034 Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale).

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizionePag. 69fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016, del 29 per cento per l'anno 2017.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

MILLE PROROGHE 2016

N° ATTO

TITOLO

N°
EMEND.

TESTO

3513 **Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

10.49

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3513 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

11.16

3-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

COMITATO PARLAMENTARE RIFORME COST.

N° ATTO

TITOLO

N°
EMEND.

TESTO

1359

**Ddl Cost:
"Istituzione del
Comitato
parlamentare per
le riforme
costituzionali ed
elettorali**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

ESECUZIONE DELLA PENA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1417	Decreto-legge n. 78 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena	4.3 e 4.17	Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

OMOFOBIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
245 e abb	PdL "Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

OCCUPAZIONE E IVA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1458	Decreto legge n. 76 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DIFFAMAZIONE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	----------------------	--------------

925 e abb	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	2.3	Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino ad euro 15.000.
925 e abb	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	1.121	<i>Al comma 1, capoverso, dopo le parole:</i> ai sensi dell'articolo 5, <i>aggiungere le seguenti:</i> , limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni,. <i>Conseguentemente:</i> al comma 2, lettere a), b) e f), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni. all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57, primo e quarto periodo, dopo le parole: dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete, dalle stesse redazioni.
925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	1.41	Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 4, dopo le parole: presente legge inserire le seguenti: o della radiotelevisione.
925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	2.13	Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	3.11	Sopprimerlo
925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	4.9	Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente: 3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	0.2.500.3	Sostituire le parole da: Dopo il comma 3 fino alle parole: si applica anche alle procedure in corso con le seguenti: Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: «Art. 6-bis (Modifica al codice civile) 1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: «5-quater) Il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicitista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicitista.» (Rif)
925/B	Modifiche alla legge n. 47 del 1948, diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante	1.51	<i>Al comma 2, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da quello in cui è avvenuta la richiesta con le seguenti: dalla ricezione della richiesta. Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: da quello in cui è avvenuta la richiesta con le seguenti: dalla ricezione della richiesta.</i>

DL "IMU" BIS

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

1544 **Decreto-legge n.
102 del 2013:
Disposizioni
urgenti in materia
di IMU, di altra
fiscalità
immobiliare, di
sostegno alle
politiche abitative
e di finanza locale**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

FINANZIAMENTO PARTITI			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1154 e abb	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	4.7	Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge. (Rif)
1154 e abb	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	5.11	Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Entro il 15 luglio di ciascun anno. (Rif)
1154 e abb	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	5.4	Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

1154 e abb	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	10.13	Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere la seguente: esclusivamente.
1154/A	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	5.8	Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
1154/A	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	6.400	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto nell'anno precedente proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012.
1154/A	PdL Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta in loro favore	0.10.0600.1	All'articolo 10-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo

LEGGE DI STABILITA' 2014

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 0.1.4031.2** All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 33-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

1865-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)

1.1411 Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
33-ter. I soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

1865-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)

1.1447 Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».

- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1044** Dopo il comma 131 aggiungere il seguente:
131-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1314** Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:
156-bis. Lo schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'Accordo può essere comunque stipulato.
- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1358** Al comma 174, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana, e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.

1865-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)

1.1374 Dopo il comma 200, inserire il seguente:
200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

1865-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)

1.1282 Al comma 259, dopo la parola: euro aggiungere la seguente: rispettivamente.

- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1133 NF** Al comma 285, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale aggiungere le seguenti: e, con una apposita relazione annuale, al Parlamento,.
- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1248 NF** Al comma 385, dopo le parole: n. 917 aggiungere le seguenti: , tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti,.
- 1865-A** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" (approvato dal Senato) (1865)
- 1.1142** Sostituire il comma 433 con i seguenti:
433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2679-bis-A	2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)	3.05	<p>Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 3-bis. (Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese).</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: »5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) « sono aggiunte le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;</p> <p>b) il comma 57 è sostituito con il seguente: «57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:</p> <p>a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;</p> <p>b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;</p> <p>c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;</p> <p>d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 di tecnologie di fabbricazione digitale;</p> <p>e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.».</p>
26.79-bis-A	2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)	4.04	<p>Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 4-bis.</p> <p>Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».</p>

- 2679-bis-A** 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)
- 21.110** Sopprimere il comma 14.
-
- 2679-bis-A** 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)
- 39.09** Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
- Art. 39-bis.
(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).
1. Al fine della razionalizzazione, e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europee e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

2679-bis-A 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)

0.30.015.6 NF Aggiunge l'articolo 39-bis (ora art. 2, co. 262-263, dell'A.C. 2679-bis-A) in tema di potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale prevedendo che:

- il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
- il personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie venga adeguatamente formato e preparato. Tale attività non deve comportare nuovi oneri per le finanze pubbliche (subemendamento 0.30.015.6);

2679-bis-A 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)

44.84 NF Aggiungere in fine il seguente comma:

40-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.

2679-bis-A 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)

0.44.398.1 1 All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: ciascuna area aggiungere le seguenti: e li comunica alle commissioni parlamentari competenti.

2679-bis-A 2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)

20.17 NF All'allegato 6 di cui al comma 1, sopprimere la voce del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

- 2015: – 600.000;
- 2016: – 600.000;
- 2017: – 600.000.

2679-bis-A	2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)	17.489	<p>Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:</p> <p>8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.</p> <p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2015: – 650.000; 2016: – 650.000; 2017: – 650.000.</p>
2679-bis-A	2679-bis-A "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento) (2679-bis)	3.05 NF	<p>Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 3-bis. (Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese).</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: »5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) « sono aggiunte le seguenti: «o reti di impresa soggette fornite di partita IVA»;</p> <p>b) il comma 57 è sostituito con il seguente: «57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:</p> <p>a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;</p> <p>b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;</p> <p>c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;</p> <p>d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 di tecnologie di fabbricazione digitale;</p> <p>e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.».</p>

LEGGE DI STABILITA' 2016

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

3444	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)	33.286	Dopo il comma 367 inserire il seguente: 367-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016
3444	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)	27.85	
3444	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)	20.10	Dopo il comma 164, aggiungere il seguente: 164-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n., è sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

6.97 Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; tali dispositivi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere in grado di mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, forniti mediante dati periodici; essere in grado di mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti sopra indicati; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto degli impianti sopra indicati.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

42.46 Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
491-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.
491-ter. All'onere derivante dal comma 491-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

9.103 Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

33.243 Dopo il comma 371, inserire i seguenti:

371-bis. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: «composte da almeno quindici individui che si uniscono» con le seguenti: «che si uniscono in numero almeno pari a cinque».

371-ter. Al comma 57, sostituire le parole da: «Le risorse del fondo» fino a: «i seguenti principi e contenuti:» con le seguenti: «Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti».

371-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 371-bis e 371-ter alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

25.77 Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

218-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 138, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

218-ter. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 218-bis.

Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo comma è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **47.54**

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **47.50**

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **4.174**

3444 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **0.1.1.84** All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
b) dopo le parole: mostre ed eventi culturali aggiungere le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali

- 3444** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **0.1.1.76** All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.
- 3444** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **0.48.94.1** All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti economici.
- 3444** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **0.33.427.2** Al capoverso 372-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo sono pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- 3444** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) **0.33.426.1** All'emendamento 33.426 del Governo, lettera e), comma 496-7 bis, quarto periodo, dopo le parole: documentata relazione inserire le seguenti: , pubblicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito web della medesima società nonché su quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della regione Puglia,

3444	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)	0.33.426.3 3	All'emendamento 33.426 del Governo, lettera a), comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
-------------	---	-------------------------------	--



DL "P.A. 2013"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1682	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni	7.3	Al comma 9, sopprimere le parole: anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissati dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

1682 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

5.2 *Sopprimere il comma 4*

1682 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

4.66 *Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.*

1682 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

2.211 *Sopprimerlo*

- 1682** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
- 4-BIS.200** *Al comma 8, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono almeno una volta l'anno.*
- 1682** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
- 1.219** *Al comma 6, sopprimere il secondo periodo*
- 1682** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
- 4.36** Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere lo seguente: e ottimizzazione.
- Conseguentemente:
- al medesimo capoverso ovunque ricorra la parola: semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione.
 - al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti con le seguenti: le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.
 - al comma 8, primo periodo:
 - dopo le parole: alle semplificazioni aggiungere le seguenti: e all'ottimizzazione;
 - dopo le parole: operative le semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione;
 - al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle semplificazioni aggiungere le seguenti: e della ottimizzazione.

- 1682** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
- 11.6** Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere lo seguente: e ottimizzazione.
- Conseguentemente:
 al medesimo capoverso ovunque ricorra la parola: semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione.
 al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti con le seguenti: le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.
 al comma 8, primo periodo:
 dopo le parole: alle semplificazioni aggiungere le seguenti: e all'ottimizzazione;
 dopo le parole: operative le semplificazioni aggiungere le seguenti: e l'ottimizzazione;
 al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle semplificazioni aggiungere le seguenti: e della ottimizzazione.
- 1682** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
- 0.11.500.3** Al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014. agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.

DL "P.A. 2014"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	20.10	Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	45.16	Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	51.8	Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.18	Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.8	Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.16	Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.10	Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.14	Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	17.02	Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente: ART. 17-bis. (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.18	ART. 19. Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «, specificando che il personale attualmente in servizio all'ANAC, appartenente ai ruoli di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, confluisce in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP individuato nel piano di riordino di cui al comma 1».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.29	Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie il tribunale in composizione monocratica.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.30	Dopo il comma 5, inserire il seguente: «Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ANAC dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.33	Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate sul sito dell'ANAC specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o non fruizione».

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.48	Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.49	Al comma 15, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012 n. 190 inserire le seguenti: nonché all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	6.30	Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	27.15	Sopprimere il comma 2.

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	30.5	Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	30.9	Al comma 4, dopo le parole: dell'ANAC aggiungere le seguenti: e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	34.2	Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	34.3	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	22.39	Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente «cinque».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	22.57	Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	22.46	Al comma 2, dopo le parole: con i soggetti regolati inserire le seguenti: né con società controllate da questi ultimi.
2486-B	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	0.22.112.6	Al capoverso 9-bis, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.

RILANCIO BENI CULTURALI E TURISMO

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

Decreto-legge n. 91
del 2013

Disposizioni urgenti
per la tutela, la
valorizzazione e il
rilancio dei beni e
delle attività
culturali e del

DL "SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1540	Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e	1.21	Dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. All'articolo 612, primo comma, le parole: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032».
1540	Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province	0.5.200.26	All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, lettera f), dopo le parole: periodicamente aggiornata aggiungere le seguenti:, con cadenza almeno annuale,.

- 1540** " **0.5.200.27** All'emendamento 5.200 dei relatori, articolo 5, comma 2, lettera g), dopo la parola: stalking aggiungere le seguenti: e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore.
- Decreto-legge n. 93 del 2013:
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- 1540** " **9.5** Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola: furto o indebito utilizzo.
- Decreto-legge n. 93 del 2013:
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- 1540** "" **9.4** Al comma 3, sopprimere la lettera b).
- Decreto-legge n. 93 del 2013:
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province""

1540

Decreto-legge n. 93
del 2013:
Disposizioni urgenti
in materia di
sicurezza e per il
contrasto della
violenza
di genere, nonché
in tema di
protezione civile e
di
commissariamento
delle
province

10.4

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla qualità degli eventi, inserire le seguenti: disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

1540

Decreto-legge n. 93
del 2013:
Disposizioni urgenti
in materia di
sicurezza e per il
contrasto della
violenza
di genere, nonché
in tema di
protezione civile e
di
commissariamento
delle
province"

10.7

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'apposito stanziamento fino alla fine del periodo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali, di cui al comma 5-quinquies del presente articolo,.

1540

Decreto-legge n. 93
del 2013:
Disposizioni urgenti
in materia di
sicurezza e per il
contrasto della
violenza
di genere, nonché
in tema di
protezione civile e
di
commissariamento
delle
province

10.6

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) al comma 4-quinquies, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e del Fondo per le emergenze nazionali.

1540	Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province	8.100	Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
-------------	---	--------------	--

DL "SCUOLA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	3.7	Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	4.11	Al comma 5, dopo le parole: il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli inserire le seguenti: locali, stagionali e biologici.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	6.19	Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente: 3-bis. all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	7.28	Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	8.9	Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	8.10	Al comma 1, lettera c), inserire la seguente: c-bis) in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	8.11	Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di studenti interessati con le seguenti: sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	16.18	Al comma 3, dopo le parole: Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, aggiungere le seguenti: di ruolo e con contratto a termine.

1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	1.11	Al comma 3, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla entrata in vigore con le seguenti: entro 20 giorni dalla emanazione della legge di conversione.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	2.16	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2014 secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invierà entro il mese di marzo a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. (NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	2.32	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «delle regioni» inserire «oltre al gettito di cui alla lettera b,» (NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	2.17	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituito dal seguente: «5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».(NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	4.12	Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare inserire le seguenti: anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale. (NF)

1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	9.4	Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo la previsione dell'articolo 22, comma 11-bis del presente Testo unico.(NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	9.3	Al comma 1, lettera c), dopo le parole: corso di studio aggiungere le seguenti di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dopo le parole di profitto aggiungere: secondo le previsioni del regolamento di attuazione.
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	1.203	Al comma 1 dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: anche con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, comma 3, articolo 3. Conseguentemente, alla lettera b) dopo la parola: trasporto aggiungere le seguenti: e assistenza specialistica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. (NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	4.311	Al comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: I suddetti bandi prevedono altresì una adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. (NF)
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	5.210	Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori.

1574 Decreto-legge n.
104 del 2013:
Misure urgenti in
materia di
istruzione,
università e ricerca

5.216 Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: nelle graduatorie provinciali aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali.

Conseguentemente:

al quarto periodo sopprimere la parola: nonché;
al quarto periodo dopo le parole: decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75 aggiungere le seguenti: nonché nelle graduatorie d'istituto;

al quinto periodo sopprimere le parole: Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali,.

1574 Decreto-legge n.
104 del 2013:
Misure urgenti in
materia di
istruzione,
università e ricerca

5.26 Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono aggiunte le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».

1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	6.18	<p>Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sempre al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 anche al fine di consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, ogni dipartimento negli istituti scolastici elabora il materiale didattico digitale per una specifica disciplina che potrà essere assunta come libri di testo per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto verrà affidato ad un docente supervisore che crea uno staff di docenti in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica multimediale sarà registrata con licenza creative commons "Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)" e successivamente inviata entro la fine dell'anno scolastico al MIUR che individuerà un sistema per renderla disponibile a tutte le scuole pubbliche del territorio italiano anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».</p>
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	6.204	<p>Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: libri di testo aggiungere le seguenti: anche usati, di contenuti digitali integrativi.</p>
1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	7.203	<p>Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,.</p>

1574	Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca	10.207	Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
			Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali. (NF)

DL "PROROGA MISSIONI 2013

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1670	Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	1.170	Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, vincolati alla rendicontazione e pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. (NF)

1670 Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

5.2 Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si promuoveranno interventi avendo particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. (NF)

1670 Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

5.4 Al comma 1, dopo le parole: proprio decreto inserire le seguenti: trasmesso al Parlamento. (NF)

1670 Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

5.6 Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti gli interventi previsti saranno adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. (NF)

1670 Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1.159 Al comma 13, dopo le parole: partecipazione di personale militare aggiungere le seguenti: nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni,.

1670	Decreto-legge n. 114 del 2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	5.206	Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy. (NF)
-------------	---	--------------	--

DL "FINANZA PUBBLICA E IMMIGRAZIONE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1690	Decreto-legge n. 120 del 2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

LEGGE QUADRO "INTERPORTI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
730	Proposta di legge Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali	3.51	Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) in via prioritaria, recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate.

DDL RATIFICA "TAV"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

1309 Ddl di ratifica ed esecuzione:
Accordo con il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DDL RATIFICA "TAP"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1710	Ddl di ratifica: Accordo con la Repubblica di Albania e la Repubblica greca sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "MISURE CAUTELARI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
631 e abb	Proposta di legge: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali	4.8	Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere. Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.
631 e abb	Proposta di legge: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali	16.2	Sopprimerlo.

DL "MISURE IN FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI E PROROGA TERMINI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

1906	Decreto-legge n. 126 del 2012: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio	1.150	Sopprimere il comma 20-decies.
1906	Decreto-legge n. 126 del 2012: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio	1.167	Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

DL "TUTELA DETENUTI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1921	Decreto-legge n. 146 del 2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria	3.189	Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 35», comma 1, sopprimere le parole: al direttore dell'ufficio ispettivo.
1921	Decreto-legge n. 146 del 2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria	4.800	Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei condannati per taluno di uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Conseguentemente, sopprimere il comma 4. (NF)
1921	Decreto-legge n. 146 del 2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria	3.185	Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, dopo le parole: «porre rimedio» inserire le seguenti: «entro il termine indicato dal giudice».

1921	Decreto-legge n. 146 del 2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria	3.184	Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere la lettera c).
1921	Decreto-legge n. 146 del 2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria	7.36	Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di responsabilità.

PDL " MODIFICHE CODICE B.A.C. - GUIDE TURISTICHE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
362	Proposta di legge: Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professioni dei beni culturali	2.23	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dai medesimi elenchi dei professionisti di cui al comma 1 non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. (NF)

DL "ILVA-BIS"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.18	Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri competenti e della Regione Campania.

1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	0.150.1	Sopprimere la parola: eventuali.
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.47	Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le seguenti parole: qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione con le seguenti: qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.50	Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» aggiungere le parole: «sui tempi e sui costi»; e) al primo periodo dopo le parole: «relativi ai terreni» aggiungere le parole: «e alle acque di falda». (NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.71	Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. I siti di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal corpo forestale.»
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	2.2	Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: azioni e interventi di aggiungere: prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,.

1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	2.3	Al comma 1 dopo le parole: interventi di monitoraggio aggiungere le seguenti: anche di radiazioni nucleari.
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	2.15	Al comma 2, primo periodo dopo le parole: di monitoraggio e tutela nei terreni aggiungere le parole: nelle acque di falda e nei pozzi. (NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	3.8	Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali dei delitti in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	7.21	Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il 70 con le seguenti: l'80.
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	8.7	Al comma 1, capoverso Art. 2 –quinquies dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal presente articolo, devono essere documentate e facilmente rintracciabili sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	0.8.100.1	Sopprimere la parola: eventuali
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.14	Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti: o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi 20 anni (NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	1.59	Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse aggiungere le seguenti: in considerazione delle capacità fitodepurative.(NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	2.4	Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela e bonifica nei terreni aggiungere le seguenti: nelle acque di falda e nei pozzi. (NF)
1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	8.203	Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa. Conseguentemente, al medesimo capoverso: al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia con i costi delle analisi a carico dell'Ilva spa. (NF)

1885	Decreto-legge n. 136 del 2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate	8.207	Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto e al conferimento dei medesimi nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento (NF)
-------------	--	--------------	---

DL "IMU E BANCA D'ITALIA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1941	Decreto-legge n. 133 del 2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "DELITTI CONTRO AMBIENTE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
342 e abb	Proposte di legge: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "ITALICUM"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

3 e abb **Proposta di legge
d'iniziativa
popolare:
Modifiche alle
norme per
l'elezione della
Camera dei
deputati e
reintroduzione del
voto di preferenza**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "PENSIONI D'ORO"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1253	Proposta di legge: Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL " RIENTRO CAPITALI ESTERO"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2012	Decreto-legge n. 4 del 2014: Disposizioni urgenti in materia di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva	4.1	All'articolo 4, comma 1: sostituire l'alea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;; sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;. (NF)

DL "ABOLIZIONE FINANZIAMENTO PARTITI"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO

2096	Decreto-legge n. 149 del 2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore	NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO
------	--	------------------------------

DL "ENTI LOCALI- SALVA ROMA"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2121	Decreto-legge n. 151 del 2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "DIMISSIONI VOLONTARIE"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
254 e abb	Proposte di legge: Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "PROROGA MISSIONI"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO

2149 **Decreto-legge n. 2
del 2014: Proroga
delle missioni
internazionali delle
Forze armate e di
polizia**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "STIPENDI INSEGNANTI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2157	Decreto-legge n. 3 del 2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "COMMISSIONE ALDO MORO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1843	Proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	3.1	Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.
1843	Proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	2.1	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al decorrere di dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.(NF)

DL "FINANZA LOCALE E SCUOLE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	----------------------	--------------

2162 **decreto-legge n.
16 del 2014:
Disposizioni
urgenti in materia
di finanza locale,
nonché misure
volte a garantire la
funzionalità dei
servizi svolti nelle
istituzioni
scolastiche**

16.9 Al comma 1, sostituire le parole: e alle Camere con le
seguenti: alle Camere e alla Corte dei conti.

2162 Decreto-legge n. 16
del 2014:
Disposizioni urgenti
in materia di finanza
locale, nonché
misure volte a
garantire la
funzionalità dei
servizi svolti nelle
istituzioni
scolastiche

2.57 Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo
2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014 (NF)

PDL "VOTO DI SCAMBIO MAFIOSO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
204 e abb	Proposta di legge: Modifica dell'articolo 416- ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico- mafioso		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL " ELEZIONI EUROPEE -QUOTE ROSA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	----------------------	--------------

2213 **Proposta di legge:
Norme per
l'elezione dei
membri del
Parlamento
europeo spettanti
all'Italia, in materia
di garanzie per la
rappresentanza di
genere, e relative
disposizioni
transitorie inerenti
alle elezioni da
svolgere nell'anno
2014**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "BANCA D'ITALIA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2309	Decreto-legge n. 25 del 2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL " TOSSICODIPENDENZE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2215	Decreto-legge n. 36 del 2014: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza , impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale	1.121	Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: l'istituto superiore di sanità.

- | | |
|--|--|
| <p>2215 Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale</p> | <p>1.25 Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo</p> |
| <p>2215 Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale</p> | <p>1.23 Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica. (NF)</p> |
| <p>2215 Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale</p> | <p>1.22 Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), sostituire le parole: cannabis indica con la seguente: cannabis. (NF)</p> |

- 2215** Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
- 1.29** Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni non possono essere accordate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 della presente legge, in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già accordate».
- 2215** Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
- 1.33** Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: di disassuefazione.

Conseguentemente sostituire la parola: dagli con: degli.
- 2215** Decreto-legge n. 36 del 2014:
Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
- 0.1.700.3.** Al capoverso 5, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti: relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole da: sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a 10.329 con le seguenti: da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.

2215	Decreto-legge n. 36 del 2014: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale	1.37	Al comma 27, lettera a), capoverso comma 1, e ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze. (NF)
-------------	--	-------------	---

"DELEGAZIONE EUROPEA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1836	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre	1.3	<p>Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).</p> <p>Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015).</p>
1836	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre	4.7	<p>Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.</p>

1836

Delega al Governo
per il recepimento
delle direttive
europee e
l'attuazione di altri
atti dell'Unione
Europea - Legge di
delegazione
europea 2013 -
secondo semestre

6.1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

"LEGGE EUROPEA"

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

1864

10.5

**Disposizioni per
l'adempimento
degli obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione europea**

1864

10.6

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1864

11.4

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.

1864 14.1 Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:
v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.

1864 23.04 Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DL " CHIUSURA O.P.G"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2325	Decreto-legge n. 52 del 2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL " EMERGENZA ABITATIVA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

Decreto-legge n.
47 del 2014:
Misure urgenti per
l'emergenza
abitativa, per il
mercato delle
costruzioni e per
EXPO 2015

PDL "DIVORZIO BREVE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
831			NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Proposta di legge:
Disposizioni in
materia di
scioglimento o di
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio
nonché di
comunione tra i
coniugi

DL " AVVIO ANNO SCOLASTICO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2385	Decreto-legge n. 58 del 2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

**DDL " BANCHE MULTILATERALI AMERICA
LATINA**

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2079	Ddl: Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "TERREMOTO EMILIA R."

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2365	Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali	1.8	Al comma 2, dopo le parole: stato di emergenza, inserire le parole seguenti: relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
2365	Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali	1.16	Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole seguenti: Commissario delegato per gli eventi sismici dei maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.

- 2365** Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
- 1.29** Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.
- 2365** Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
- 1.31** Al comma 7, primo periodo, sostituire la seguente parola: stabiliti con la seguente: stabilite.
- 2365** Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
- 1.34** Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi. (NF)

2365	Decreto-legge n. 74 del 2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali	1.21	<p>Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:</p> <p>7-bis. All'articolo 3 comma 2-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui ai commi 1 e 1-bis, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, nonché dei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»</p> <p>7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.</p>
------	---	------	--

DL " RILANCIO TURISMO -BIS"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	1.20	Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizioni. (NF)

2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	12.13	Al comma 1, sopprimere la lettera b). (NF)
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	1.102	Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso il portale di cui al comma 5. (NF)
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	2.16	Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine aggiungere le seguenti:, non superiore a 15 giorni.
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	10.120	Al comma 2, dopo le parole: resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	10.112	Al comma 5, dopo le parole: della «progettazione universale» aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.

2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	10.105	Al comma 5, dopo la parola: condhotel aggiungere le seguenti: e alberghi diffusi.
2426	Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	11.27	Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e al Sud Italia, con le seguenti:, al Sud Italia e alle aree interne del Paese. (NF)

DL " COMPETITIVITA' E RIFORMA BILANCIO STATO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2433	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"	NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO	

DL " COMMISSARI COMPLETAMENTO OO.PP"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2447	Decreto-legge n. 73 del 2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL STADI

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2616	Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119	6.9	ART. 6. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» inserire le seguenti: «entro il 31 Dicembre 2014»; b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015 il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.
2616	Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119	8.8	Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili.
2616	Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119	9.2	Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti:, che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi.

PDL " PENSIONE ANTICIPATA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	------------------	--------------

**Proposte di legge:
Modifiche alla
disciplina dei
requisiti per la
fruizione delle
deroghe
riguardanti
l'accesso al
trattamento
pensionistico**

DL "EFFICIENZA UFFICI GIUDIZIARI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2486 A e B	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	8.22	Sopprimere il comma 3.
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	4.50	<p>Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:</p> <p>1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p> <p>1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».</p>
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	22.46	Al comma 2, dopo le parole: con i soggetti regolati inserire le seguenti: né con società controllate da questi ultimi.

- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 22.57** Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 19.40** Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Si prevede il trasferimento all'ANAC, delle funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 19.33** Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate sul sito dell'ANAC specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o non fruizione».
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 19.29** Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie il tribunale in composizione monocratica.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 19.18** Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «, specificando che il personale attualmente in servizio all'ANAC, appartenente ai ruoli di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, confluisce in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP individuato nel piano di riordino di cui al comma 1».

- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 17.02** Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
- Art. 17-bis.
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).
- Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 17.14** Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
- 2-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 17.10** Dopo il comma 2, inserire il seguente:
- «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 17.16** Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 17.18** Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.

- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 25.12** Al comma 6 sopprimere le parole: e previa presentazione della domanda in via amministrativa.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 25.14** Al comma 4, lettera a) dopo il n. 2, aggiungere il seguente: 2-bis. dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» aggiungere le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 22.39** Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente «cinque».
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 51.8** Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- 45.16** Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

- | | | | |
|-------------|--|--------------|---|
| 2486 | Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | 19.30 | Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ANAC dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione» |
| 2486 | Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | 4.51 | Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| 2486 | Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | 6.30 | Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. |
| 2486 | Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | 3.43 | Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013. |
| 2486 | Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | 27.15 | Sopprimere il comma 2. |

- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari **0.22.112.6** Al capoverso 9-bis, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari **34.3** Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari **34.2** Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari **30.9** Al comma 4, dopo le parole: dell'ANAC aggiungere le seguenti: e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2486** Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari **30.5** Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.».

2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.49	Al comma 15, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012 n. 190 inserire le seguenti: nonché all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.48	Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	19.46	Al comma 15, dopo le parole: in materia di inserire le seguenti: trasparenza e.
2486	Decreto-legge n. 90 del 2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	20.10	Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PDL "PRESTITO VITALIZO IPOTECARIO"

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

Proposta di legge:
Disciplina del
prestito vitalizio
ipotecario

PDL "AGRICOLTURA SOCIALE"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
303			NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Proposte di legge:
Disposizioni in
materia di
agricoltura sociale

DL "RISARCIMENTI DETENUTI"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2496	Decreto-legge n. 92 del 2014: Rimedi a favore di detenuti e internati	7.3	Al comma 1, dopo la parola: presso inserire le seguenti: altri Ministeri o. (NF)

PDL "COGNOME FIGLI"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
360			NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Progetti di legge:
Disposizioni in
materia di
attribuzione del
cognome ai figli

DDL "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO

- 2498** **Ddl:Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo** **12.8** Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
La relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.
- 2498** Ddl:Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo **17.4** Al comma 5, dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: con evidenza pubblica.
- 2498** Ddl:Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo **4.1** Al comma 1, alinea, sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo (APS) con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.
- Conseguentemente:
- alla rubrica, sostituire le parole: dell'aiuto pubblico con le seguenti: della cooperazione pubblica.
- all'articolo 5:
comma 1, primo periodo, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
- all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
- all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
- all'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
- all'articolo 15, comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
- all'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

2498 Ddl:Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo **13.51** Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2498 Ddl:Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo **27.5** Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riferimento alla piccola e media impresa.

PDL "DEPISTAGGIO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
559	Proposta di legge: Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale	0.1.10.3	Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata. (NF)
559	Proposta di legge: Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale	0.1.10.8	Al comma 3, capoverso «Art. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: da un terzo alla metà. (NF)
559	Proposta di legge: Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale	0.1.100.1.	All'emendamento 1.100 della Commissione, parte consequenziale relativa al capoverso «Art. 375», numero 2), dopo le parole: chimico o biologico aggiungere le seguenti: e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

DL " 91 OMNIBUS"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

- 2568** **Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea** **14.70** Il comma 8-quater è soppresso.
- 2568** **12-bis.1** Sopprimerlo.
- 2568** **11.13** Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6.All'articolo 14, comma 8, lettera d) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida che sono approvati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari.»;
6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2568

33-bis.1 Sopprimerlo.

2568

30-bis.01 All'articolo 30 aggiungere in fine il seguente comma:
2-decies. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'applicazione dell'esclusione della variazione catastale di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2568

14.72 Sopprimere il comma 8-quater.

2568

12-bis.2 Sopprimerlo.

2568

14.48 Al comma 8, lettera b), capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: dei materiali aggiungere le seguenti: vegetali.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

DDL "Riforma del codice della strada"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.357	Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: strutture volte aggiungere le seguenti: a consentire o.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.301	Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: in occasione di circolazione con eccesso di carico.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.258	Al comma 1, lettera f), dopo le parole: anche attraverso aggiungere le seguenti: la riduzione progressiva ovvero.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.253	Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: in particolare di quella aggiungere le seguenti: pedonale e.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.251	Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: e gestori.

731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.218	Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9) aggiungere il seguente: 10) l'introduzione di una definizione normativa di car pooling inteso come servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.210	Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo le parole: migliorino la sicurezza aggiungere le seguenti: dei pedoni e.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.205	Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere in fine le parole: e alla sua promozione e diffusione.
731	"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"	2.204	Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: e gestori delle strade.

Cognome dei coniugi e dei figli

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
360	Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "PROROGA MISSIONI 2014"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	8.58	Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione on line sul sito della Cooperazione italiana allo sviluppo le specifiche inerenti i singoli progetti di cooperazione e i risultati ottenuti.
2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	8.57	Al comma 1, dopo la parola: minori aggiungere le seguenti: e per progetti di carattere sanitario con particolare riguardo all'emergenza dovuta alla diffusione del virus Ebola in alcuni Paesi africani.
2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	8.18	Al comma 1, dopo la parola: Yemen aggiungere le seguenti: Gaza e Cisgiordania.
2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	4.7	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dal termine degli effetti prodotti dal presente decreto-legge, informano le Commissioni parlamentari competenti delle modalità d'impiego dei finanziamenti di cui al comma 1, con dettagli di spesa, suddivisi per ogni singola attività e per area geografica.

2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	3.44	Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Perdurando la situazione d'instabilità e l'assenza di una legittima autorità politica in Libia in grado di garantire l'unità del Paese, il Governo italiano è autorizzato a sospendere in parte o nella sua totalità le missioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dandone tempestiva comunicazione al Parlamento.
2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	10.102	Sopprimere il comma 3-bis.
2598	Decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	5.100	Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5.1. Ogniqualvolta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo è tenuto a specificare nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogenfor).

Ratifica co Repubblica di San Marino

Atto Camera	Nome provvedimento	Emendam ento	testo
2278	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

definizione dell'arretrato in materia di
processo civile

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2681	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizz azione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Riforma ammortizzatori sociali

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2660	Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro	1.349	Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: privilegiata con la seguente: comune.

2660	Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro	1.478	Al comma 2, lettera a), numero 7, dopo le parole: fondi medesimi aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione,.
-------------	--	--------------	---

DL "PROROGA TERMINI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2727	Decreto-legge 18 novembre 2014, n.168, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica	1.1	Sopprimerlo. Conseguentemente, al titolo del provvedimento, sopprimere le seguenti parole: il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e.

BIODIVERSITA' AGRARIA E ALIMENTARE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

348	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare	10.1	Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente ai fini moltiplicativi, nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione genetica o estinzione.
348	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare	14.01	Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. – 1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni ed iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
348	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare	8.14	Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
348	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare	8.13	Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti ed istituzioni di ricerca.

348 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

2.2 Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di riferimento aggiungere la seguente:, naturalizzate.

Parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2295	Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Tasse automobilistiche

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2397	Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "CONFLITTO DI INTERESSI "

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	------------------	--------------

275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	14.7	Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: notoria indipendenza inserire le seguenti: e di specifica competenza e professionalità.
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	5.38	<p>ulteriore nuova formulazione</p> <p>Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:</p> <p>6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.</p> <p>6-quater. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.</p>
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	6.47	<p>ulteriore nuova formulazione</p> <p>Sostituire il comma 6 con i seguenti:</p> <p>6. I titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.</p> <p>6-bis. L'accertamento della violazione del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.</p>

275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	5.33	<p>ulteriore nuova formulazione</p> <p>Al comma 7, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:</p> <p>b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;</p> <p>c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.</p> <p>Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:</p> <p>7-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale.</p> <p>7-ter. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	5.37	<p>Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:</p> <p>a) Procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della Guardia di finanza.</p>
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	5.26	<p>Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.</p>
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	0.7.40.3.	<p>All'emendamento 7.40 del relatore Francesco Sanna, sostituire le parole da: Nel caso di applicazione con le parole: A decorrere dall'applicazione.</p>
275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	2.103	<p>Aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.</p>

275	Disposizioni in materia di conflitti di interessi"	6.102	Al comma 1, lettera e), dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti:, ivi comprese le società in forma cooperativa.
------------	--	--------------	--

PDL "RIENTRO CAPITALI ESTERO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2247	Proposta di legge: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Superamento del bicameralismo paritario

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2613	Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione	7.9	<p>Al comma 1, sopprimere la lettera a).</p> <p>Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.</p>

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

14.4 Al comma 1, capoverso Art. 74, primo comma, sopprimere le parole:, anche limitatamente a specifiche disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate con le seguenti: è nuovamente approvata.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.28.9 All'emendamento 15. 28, sostituire le parole: pari alla maggioranza degli elettori con le seguenti: pari a un decimo degli elettori.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.28.4 All'emendamento 15. 28, sostituire le parole: cinquecentomila elettori possono chiedere che esso sia sottoposto con le seguenti: esso è.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.28.1 All'emendamento 15. 28, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.680.1 All'emendamento 15. 680, sostituire le parole: pari alla maggioranza dei votanti con le seguenti: pari ad almeno un dodicesimo.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.15.1 Agli emendamenti 15. 15 e 15. 201, sostituire le parole: se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati con le seguenti: se ha partecipato alla votazione almeno un decimo dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.5.4 All'emendamento 15. 5, sostituire le parole: ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto con le seguenti: ad almeno un duecentesimo dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.15.200.1 All'emendamento 15. 200, sopprimere le parole: se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati e.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.11.26.1 All'emendamento 11.26, sopprimere le parole da: e sempreché fino alla fine del periodo.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.32.10.1 All'emendamento 32. 10, sopprimere le parole: per lo Stato.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.32.5.1 All'emendamento 32. 5, sostituire le parole: delle amministrazioni con le seguenti: di tutte le amministrazioni.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.12.411.1 All'emendamento 12. 411, al primo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.32.4.1 All'emendamento 32. 4, parte principale, sostituire le parole: comunità autonome di area vasta con le seguenti: enti territoriali di area vasta costituiti senza oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa alla lettera c), sostituire le parole:, comunità autonome di area vasta con le seguenti:, enti territoriali di area vasta costituiti senza oneri per la finanza pubblica.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.32.2.1 All'emendamento 32. 2, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

17.702 Al comma 1, capoverso Art. 78, dopo la parola: delibera aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.01.1 All'emendamento 19.01, comma 1, capoverso articolo 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «La legge generale sulla contabilità e la finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.012.1 All'emendamento 19.012, comma 1, capoverso articolo 81, aggiungere, in fine il seguente comma: «La legge generale sulla contabilità e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, delle formazioni sociali e del principio di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.12.7 All'emendamento 19.12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di apposizione del veto da parte del Senato, non è possibile procedere ad una nuova approvazione della stessa legge prima che sia decorso un tempo non minore di dodici mesi».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.12.1 All'emendamento 19.12, sostituire le parole: «l'autonoma sfera della competenza regionale» con le seguenti: «materie concernenti le autonomie territoriali».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.7.13 All'emendamento 19.7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di mancata promulgazione a seguito del referendum, le leggi stesse non possono essere approvate nuovamente prima che siano decorsi dodici mesi dalla pubblicazione dei risultati del referendum e, se riapprovate, per poter essere promulgate devono essere sempre sottoposte al referendum di cui al presente comma».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.7.10 All'emendamento 19.7, sostituire la parola «cinquecentomila» con la parola «duecentomila».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.7.7 All'emendamento 19.7, sostituire la parola «un terzo» con le parole «un ventesimo».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.19.7.3 All'emendamento 19.7, sostituire la parola «due» con la parola «sei».

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.32.7.1 All'emendamento 32. 7, sostituire le parole: e l'attività con le seguenti: e le attività.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.37.05.6 All'articolo aggiuntivo 37. 05, sostituire le parole: che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la con le seguenti: fondamentali della.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.36.01.4 All'articolo aggiuntivo 36. 01 sostituire le parole: , sentiti i comuni interessati con le seguenti: quando lo richiedano almeno un quinto degli elettori dei comuni interessati.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.36.012.1 All'articolo aggiuntivo 36. 012, parte consequenziale, relativa all'articolo 39, capoverso comma 8-bis, sopprimere il terzo periodo

0

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.36.012.1 All'articolo aggiuntivo 36. 012, parte consequenziale, relativa all'articolo 39, capoverso comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche su iniziativa dei consigli regionali delle stesse con le seguenti: le quali si esprimono in tale ambito con votazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli.

1

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.36.08.11 All'articolo aggiuntivo 36. 08, sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dagli statuti delle rispettive regioni o dagli statuti delle rispettive province autonome.

2613 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

0.35.01.9 All'articolo aggiuntivo 35. 01, capoverso Art. 123, secondo comma, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei suoi componenti con le seguenti: con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

DL "PROROGA TERMINI"

N° ATTO

TITOLO

N°
EMEND.

TESTO

2803	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	5.3	Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 30 settembre 2015.
2803	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	9.50	Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
2803	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	10.034	<p>Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 10-bis. (Proroga di termini in materia previdenziale).</p> <p>1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016, del 29 per cento per l'anno 2017.».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>

2803 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

3.01 Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

responsabilità civile dei magistrati

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2738	Disciplina della responsabilità civile dei magistrat		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Sviluppo della città e dell'area di Taranto

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2894	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Misure urgenti per il sistema bancario

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2844	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

Prescrizione del reato

Atto Camera	Nome provvedimento	Emendam ento	testo
2150	Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

IMU

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2915	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2674	Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "DELITTO TORTURA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2168	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano	1.27	Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter è sostituito dal seguente: «ART. 613-bis. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
2168	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano	1.124	Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a sei anni.

Integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1949	Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "CONTRASTO TERRORISMO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

2893 **Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

2.25. Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale inserire le seguenti: ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

2.18 Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. inserire le seguenti: In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

- 2893** Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
- 12.22** Al comma 9, sostituire le parole: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) con la parola: Daesh.
- 2893** Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
- 0.5.080.1** All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alle Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1.26 Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informativi o telematici»

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1.21 Al comma 3, lettera a) dopo la parola: comportamenti inserire la seguente: univocamente.

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

5.5 Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «29 giugno»:

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è» nonché sostituire le parole: «non superiore a 200 unità» con le seguenti: «non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

15.3 Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Ogni qualvolta che si impiega nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria Europea (Eurogenfor)

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

13.11 Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

13.10 Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

13.8 Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

13.5 Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India»

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

3.4 Al comma 1 sostituire le parole: euro 247 con le seguenti: euro 1000.

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

6.6 Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

9.2 Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater».

2893 Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

7.9 Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari

- 2893** Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
- 1.14** Al comma 2, capoverso ART. 270-quater.1, dopo la parola: viaggi, aggiungere le seguenti: in territorio estero.

TERZO SETTORE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	0.2.200.62	All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: modalità di verifica aggiungere la seguente: periodica.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	0.2.200.60.	All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera f), dopo le parole: e dell'impiego di risorse pubbliche aggiungere le seguenti: nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	6.68	Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse.

2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	6.66	Al comma 1, lettera h), dopo le parole: articolo 1 aggiungere le seguenti:, anche in associazione tra loro,.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	6.56	Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle conseguenze aggiungere la seguente: sanzionatorie.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	6.47	Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ripartizione aggiungere le seguenti: anche in forma indiretta.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	4.75	Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: g-bis) previsione della nomina, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	4.68	Al comma 1, lettera f), dopo la parola: possibilità aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39,.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	4.48	Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	5.32	Al comma 1, lettera b), dopo le parole: servizio civile universale aggiungere le seguenti: tramite bando pubblico.

2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	3.23	Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) uniformare i requisiti dei registri e degli osservatori nazionali con quelli regionali.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	3.19	Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	3.16	Al comma 1, lettera a), dopo la parola: armonizzazione aggiungere le seguenti: «e coordinamento».
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	7.06	Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: Art. 7-bis. (Relazione al Parlamento). 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 2-bis, sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera i).
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	0.2.200.89	All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera m), sostituire le parole: degli enti con le seguenti: di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definirne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	0.2.200.50	Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: appositi strumenti per con le seguenti: strumenti idonei a.

- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **0.2.200.49** All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole: ai principi di aggiungere la seguente: efficacia.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **0.2.200.24** All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: prioritariamente.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **0.2.200.48** All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: democratica.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **0.2.200.57** All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedere una disciplina degli con le seguenti: disciplinare gli.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **4.71** Al comma 1, lettera f), dopo le parole: la direzione aggiungere le seguenti:, la presidenza.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **4.365** Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) prevedere in quali casi l'Amministrazione, all'atto della registrazione degli enti al registro unico di cui alla lettera i), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia.
- 2617** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale **1.53** Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: corredati di relazione tecnica aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

2617	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale	4.372	Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: requisiti minimi di qualità con le seguenti: standard di qualità.
-------------	---	--------------	---

GIORNATA NAZ. VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1803	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione	2.1	Al comma 2, sostituire le parole da: il Ministro fino a: gli enti territoriali con le seguenti: le istituzioni della Repubblica.

ELECTION DAY

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3059	Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

LEGGE QUADRO MISSIONI INTERNAZIONALI

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
45 e abb	Proposte di legge: Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali	1.54	Al comma 1, dopo le parole: Unione europea, aggiungere le seguenti: nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari

FALSO IN BILANCIO E DELITTI CONTRO PA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3008 e abb	Proposta di legge: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

CLASS ACTION

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1335 e abb	Proposta di legge: Disposizioni in materia di azione di classe		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PENA CAPITALE MILITI 1° G.M.

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2741 e abb	Proposta di legge: Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale	2.2	Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa predispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.
2741	Proposta di legge: Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale	2.01	Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis 1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra Mondiale, il Comitato tecnico – scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.

CONVENZIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA STATI MEMBRI UE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

1460 e abb **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione**

0.3.0100.1. Al comma 1, lettera d), n. 6, dopo le parole: «della legge» inserire le seguenti: «in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea».

Conseguentemente sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il fatto non sia previsto dalla legge come reato dalla legge nazionale».
(NF)

DL "PENSIONI E TFR"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3134	Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PREMIO "DI VAGNO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1092	Proposta di legge: Istituzione del `Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno'	1.19	Al comma 3, dopo le parole: redazione del bando inserire le seguenti:, che dovrà ispirarsi a criteri, procedure e modalità basati sui principi di meritocrazia e trasparenza,.
1092	Proposta di legge: Istituzione del `Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno'	1.22	Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono rese pubbliche, anche con la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (NF)

- | | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 1092 | Proposta di legge:
Istituzione del
'Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di
Vagno' | 1.33 | Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: La Fondazione Giuseppe Di Vagno, adotta ogni strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione on line, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza. |
| 1092 | Proposta di legge:
Istituzione del
'Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di
Vagno' | 2.6 | Al comma 1, dopo la parola: studiosi inserire le seguenti: di chiara fama. |
| 1092 | Proposta di legge:
Istituzione del
'Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di
Vagno' | 2.18 | Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) gli ideali di giustizia, di solidarietà e pace in Italia e nel mondo. |
| 1092 | Proposta di legge:
Istituzione del
'Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di
Vagno' | 3.8 | Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il presidente della giuria, scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra studiosi di chiara fama di scienze politiche. (NF) |
| 1092 | Proposta di legge:
Istituzione del
'Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di
Vagno' | 3.12 | Al comma 1, lettera c), dopo la parola: studiosi inserire le seguenti: di chiara fama. |

1092	Proposta di legge: Istituzione del `Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno'	2.19	Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) riformismo e democrazia nel Mezzogiorno d'Italia.
-------------	---	-------------	---

LEGGE EUROPEA 2014

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2977	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014	9.1	<p>Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;</p> <p>2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente: 2.3 Equivalenze.</p> <p>2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.</p> <p>2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.</p> <p>2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività». (NF)</p>

2977 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

17.02 Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/ 125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/ 8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) «aggregatore», un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) «diagnosi energetica», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».

- 2977** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
- 17.03** Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
- Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/ 125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/ 8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis). Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
- 2977** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
- 19.10** Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione».
- 2977** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
- 14.1** Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

2977 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

21.5 Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 217, al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea».

MODIFICHE CODICE DELLA STRADA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
423 e abb	Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DELEGAZIONE EUROPEA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3123	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL " AGRICOLTURA "

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

3104 **Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali** **0.5.101.1.** Dopo le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 sono inserite le seguenti: e nel caso del cinipide del castagno dando la precedenza alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica.(NF)

3104 Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali **6.013** Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
ART. 6-bis.
1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi, per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali, in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.
2. Alle Commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
3. Le Commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
4. Le Commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più Borse Merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5. In caso di istituzione delle Commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le Borse Merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le Camere di commercio sospendono l'autonoma rilevazione per le

COGNOME FIGLI

N° ATTO

TITOLO

N°
EMEND.

TESTO

**Modifica
all'articolo 28 della
legge 4 maggio
1983, n. 184, in
materia di accesso
del figlio adottato
non riconosciuto
alla nascita alle
informazioni sulle
proprie origini e
sulla propria
identità**

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace,
l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale
rappresentanza». (NF)

1.48

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il
seguito periodo: «Ove la madre confermi di voler mantenere
l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso
alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le
anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare
riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie
trasmissibili».

SPETTRO AUTISTICO

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2985	Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"	3.0100	Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: Art. 3-bis (Attività di ricerca). 1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

DL " FALLIMENTI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	--------------	-------

3201	Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria	4.05	<p>1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n 267, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:</p> <p>In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;</p> <p>b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;</p> <p>2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;</p> <p>c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:</p> <p>4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;</p> <p>d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;</p> <p>e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:</p> <p>«Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero</p> <p>Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»,. (NF)</p>
3201	Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria	5.5	<p>Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»,. (NF)</p>
3201	Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria	13.7	<p>Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:</p> <p>a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.» (NF)</p>

3201 Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

21.05 Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità. Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo comma.

3201 Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

5.6

PDL "RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO"

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

2798 **Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**

9.3 Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:

2. Alla sentenza di cui al comma 1 si applica l'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.

(NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

10.30 Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni».

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

10.36 Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

10.39 Al comma 5, capoverso «ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

10.40 Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.(NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

12.2 Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.
(NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

14.18 Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;
alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo (NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

18.1 Al comma 1, capoverso «Art. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter. (NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

18.20 Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: „ quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione(NF)

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

20.2 Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis.
(Rescissione del giudicato).

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

25.12 Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

25.24 Al comma 1 sopprimere la lettera l).

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

26.12 Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

1.316 Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo sopprimere le parole:, se necessario,.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

4.205 Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 1.032 con le seguenti: euro 1.500.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

5.200 Al comma 1, sostituire parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 927 a euro 1.500.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

6.201 Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 688 a euro 2065 con le seguenti: da euro 927 a euro 2.500.

2798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

8.317 Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi. (NF)

2798	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena	8.200	Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
-------------	---	--------------	--

DL "PROROGA MISSIONI "

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3249	Decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "ENTI LOCALI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3262	Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL " FINANZIAMENTO PARTITI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2799	Proposte di legge : Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DDL "CONCORRENZA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	2.15	<p>Dopo il comma 1, inserire i seguenti:</p> <p>1-bis. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».</p> <p>1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».</p>
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	3.200	<p>approvato</p> <p>All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-bis, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.»</p> <p>(NF)</p>

3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	3.112	<p>Dopo il comma 1 inserire il seguente:</p> <p>1-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.</p>
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	6.04	<p>Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:</p> <p>Art. 6-bis.</p> <p>1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.</p> <p>2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.</p>
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	28.5	Sopprimerlo.
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	0.19.22.21.	Al capoverso Art. 19-bis, dopo le parole: è abrogato inserire le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	0.19.22.40.	Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.

3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	0.19.22.46	Dopo il capoverso Art. 19-ter, inserire il seguente: Art. 19-ter.1 – 1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte. (NF)
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	0.19.22.71.	Al capoverso Art. 19-septies, comma 2, sostituire le parole: in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente, con le seguenti: che tenga conto dell'indicatore della situazione economica equivalente,.
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	23.11	Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	24.3	Al comma 1, dopo le parole: spese addebitate inserire le seguenti: a chiunque. (NF)
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	31.03	Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente: Art. 31-bis. (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente in forma scritta o digitale».
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	19-ter.400	Al comma 3, dopo le parole: l'insieme di informazioni minime aggiungere le seguenti: almeno pari alle clausole essenziali del contratto, così come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
3012	Ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza	26.450	Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

CODICE NAUTICA DA DIPORTO

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

2722 **Delega al
Governo per la
riforma del
codice della
nautica da
diporto**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

FRUIZIONE PATRIMONIO ARTISTICO

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3315	Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

RIORDINO PROTEZIONE CIVILE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.52	Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 3) indicazioni sulle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento, compatibilmente con la normativa europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.42	Al comma 1, lettera e), dopo le parole: principi generali dell'ordinamento inserire le seguenti: della normativa europea.
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.40	Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.38	Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da altre istituzioni internazionali con le seguenti: dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.9	Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale, oltre che di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile recependo anche eventuali organismi e soggetti realizzati in base a principi organizzativi di carattere innovativo;
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.96	Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: parametrare fino alla fine della lettera, con le seguenti: individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.181	Al comma 1, lettera m), dopo le parole: e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, aggiungere le seguenti: anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato,
2607	Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile	1.56	Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.

ABOLIZIONE FINANZIAMENTO PUBBLICO EDITORIA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1990	Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria	2.1	Sostituirlo con il seguente: «Art. 2. (Pubblicazione di bandi e avvisi). 1. All'articolo 26, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è soppresso.»

ADOZIONE MINORI

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

2957

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

OMICIDIO STRADALE

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3169	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

RIFORMA RAI

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3272	Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

CITTADINANZA

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	------------------	--------------

GENOCIDIO			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2874	Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale	0.1.100.1	Sostituire le parole: ai quali l'Italia aderisce o che l'Italia riconosce con le seguenti: dei quali l'Italia è membro.

MODIFICHE CODICE APPALTI			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO

3194

**Deleghe al
Governo per
l'attuazione delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 26
febbraio 2014,
sull'aggiudicazione
e dei contratti di
concessione, sugli
appalti pubblici e
sulle procedure
d'appalto degli
enti erogatori nei
settori dell'acqua,
dell'energia, dei
trasporti e dei
servizi postali,
nonché per il
riordino della
disciplina vigente
in materia di
contratti pubblici
relativi a lavori,
servizi e forniture**

1.406. Al comma 1, lettera ddd), dopo la parola: trasparenza
inserire la seguente: rotazione.

3194 Deleghes al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.166 Al comma 1, lettera tt) dopo le parole: cosiddetti affidamenti in house, inserire le seguenti:., prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento.

3194 Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.132. Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: partenariato pubblico privato inserire le seguenti: prevedere espressamente, previa indicazione dell'Amministrazione competente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla.

3194 Deleghes al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.101 Al comma 1, lettera cc), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e della eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

3194 Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.90 Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

3194 Deleghes al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.75 Al comma 1, lettera v), dopo le parole: anche attraverso, inserire le seguenti: la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito web il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso

3194 Deleghes al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.48 Al comma 1, lettera m), dopo la parola: professionale, inserire le seguenti parole: attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

3194 Deleghes al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.44 Al comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo altresì, uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando inoltre le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;»

3194 Delege al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1.31 Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

- 3194** Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- 1.876.** Al comma 1, lettera ooo), aggiungere, in fine, le parole:; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.

3194	Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	1.21	Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: già sperimentati in altre procedure competitive.
-------------	--	-------------	--

DL "BANCHE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3446	Decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio"		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DL "ILVA-TER"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3481	Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	0.1.200.9.	Al comma 6-bis, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: I criteri di scelta del contraente utilizzati dai Commissari del gruppo ILVA sono contenuti in una relazione trasmessa alle Camere entro il 30 luglio 2016. (NF)

3481	Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	1.53	Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari di ILVA inviano al Parlamento una relazione dell'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento dell'ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.
3481	Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	1.206	Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: sono erogati aggiungere le seguenti: secondo modalità stabilite.
3481	Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	1.81	Dopo il comma 6-undecies, aggiungere il seguente: 6-duodecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e della conseguente cessazione del commissariamento, le somme confiscate o comunque pervenute allo Stato all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le medesime somme sono destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti contaminati, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei comuni di Taranto e di Statte.

DL "TERRITORIO E REVISIONE BILANCIO"

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

3495 **Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO



PdI "MODIFICHE STATUTO FVG IN MATERIA ELEZIONI

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3224			NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:
"Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare**



DL "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3340	Decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "WHISTLE BLOWING"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3365	Proposta di legge:Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"	1.182	Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il pubblico dipendente che aggiungere le seguenti:, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.
3365	Proposta di legge:Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"	1.154	Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: licenziato fino a: effetti con le seguenti: demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti. Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: discriminatorie con le seguenti: ritorsive di cui al periodo precedente. (NF)
3365	Proposta di legge:Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"	1.184	

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», sopprimere il comma 9.

3365	Proposta di legge:Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"	2.161	Al comma 1, capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: di presentare aggiungere le seguenti:, a tutela dell'integrità dell'ente.
3365	Proposta di legge:Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"	2.165	Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire il terzo periodo con il seguente: È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. (NF)

PDL " MODIFICHE ANTIMAFIA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1039	Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate	23.3	Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto legislativo.

- 1039** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- 15.15** Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 11, sopprimere le parole: sentita la società Invitalia S.p.a.
- 1039** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- 11.5** Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 7.000.

1039 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

10.10 Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, senza percepire emolumenti.

1039 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

10.3 Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, dopo le parole: articolo 92 aggiungere le seguenti: ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione.

- 1039** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- 2.7** Al comma 4, lettera a), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.
- 1039** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- 1.5** Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), dopo la parola: 320 aggiungere le seguenti: , 321, 322.

- 1039** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- 0.27.100.2** Al quinto periodo, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: quindici.

PDL "RESPONSABILITA' SANITARI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
259	Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso	1.8	Al comma 2, dopo le parole: si realizza aggiungere la seguente: anche.
259	Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso	2.5	Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: complesse.

- | | | | |
|------------|---|--------------------|--|
| 259 | Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso | 2.6 | Al comma 2, dopo le parole: svolgano una funzione di aggiungere la seguente: monitoraggio,. |
| 259 | Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso | 5.3 | Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. (NF) |
| 259 | Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso | 0.6.50 | All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: salvi con la seguente: salvo.(NF) |
| 259 | Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso | 0.7.50.21. | All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,. |
| 259 | Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso | 0.7.010.10. | All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo le parole: procedura civile inserire la seguente: dinanzi. |

259	Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso	2.6	Al comma 3, dopo la parola: acquisisce, aggiungere la seguente: anche digitalmente. (NF)
259	Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso	4.4	Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: preferibilmente in formato elettronico.
259	Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso	11.10	Al comma 5, sostituire le parole: o l'ente assicurato con le seguenti: , l'ente assicurato o l'esercente la professione sanitaria.

**PDL " CONTRASTO AL TERRORISMO-
CONVENZIONE"**

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3303	Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo	4.3	Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 280-ter, secondo comma, alinea, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: non inferiore ad anni quindici.

DL "PROROGA MISSIONI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	--------------	-------

3393 **Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

8.2 Al comma 1, dopo la parola: Palestina aggiungere la seguente: Ucraina.

3393 Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

8.3 Al comma 1, dopo la parola: Afghanistan aggiungere le seguenti: Nepal e Haiti.

3393	Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	0.7.0100.9	Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette una relazione al Parlamento relativa all'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.
3393	Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	8.53	Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, aggiornato semestralmente.

DL "MISURE URGENTI FINANZA PUBBLICA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	------------------	--------------

3386 **Decreto-legge 30
settembre 2015, n.
153, recante
misure urgenti per
la finanza pubblica**

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "FINANZIAMENTO EDITORIA"			
N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	1.40	Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	2.34	Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.
3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	2.83	Al comma 4, sostituire le parole: più uniforme con la seguente: progressivamente conforme. (NF)
3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	2.92	Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 1981, n. 416 aggiungere le seguenti: prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.

3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	1.171	Al comma 4, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.
3317	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria"	2.185	Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita. (NF)

PDL "COMMERCIO EQUO E SOLIDALE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	2.6	Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: miglioramento, sostituire le parole: dei livelli ambientali con le seguenti: dei livelli di impatto ambientale.
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	5.3	Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole e: secondo gli standard di cui al comma 1 con le seguenti: secondo gli standard di cui al presente comma. b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	9.1	Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:, comma 2, con le seguenti:, comma 1,.
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	10.2	Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	11.2	Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 14 con le seguenti: dell'articolo 15.
75 e abb	Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale	11.4	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione.

DDL " DELEGA PROCESSO CIVILE"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.7	Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.3) con il seguente: 2.3). Le azioni di classe.
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	0.1.500.5.	All'emendamento 1.500 dei Relatori, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del periodo.
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.113	Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies.(NF)
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.0501	Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate. 2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza. 3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2. 4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. 6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».

2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.229	All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.013	All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «In particolare prevedere: 1) che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma; 2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza». (NF)
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	1.069	Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: «per tali scritture» sono aggiunte le seguenti: «nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». (NF)
2953	Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile	0.1.701.6.	Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile. Conseguentemente, sopprimere la parola: specialisti. (NF)

PDL "SPRECHI ALIMENTARI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	1.5	Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento alle giovani generazioni (NF)
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	2.19	Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai requisiti aziendali aggiungere le seguenti: di vendita.

3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	0.9.10.4.	All'emendamento 9.10 del Relatore, sopprimere il comma 1. Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni e inserire, in fine, le seguenti parole: , nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo.
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	6.51	Al comma 1, capoverso, dopo le parole: cessione gratuita aggiungere le seguenti: a enti pubblici nonché.(NF)
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	7.51	Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: " aggiungere le seguenti: Gli enti pubblici nonché. (NF)
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	8.53	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.) Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere. (NF)
3057	Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale	11.58	Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: eccedenze aggiungere le seguenti: come definite all'articolo 2 della presente legge.

PDL " QUOTE ROSA CONSIGLI REGIONALI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3297	Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "AUTO BLU"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3220	Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni	0.1.5.1	Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.
3220	Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni	0.1.34.2.	Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco è pubblico ed accessibile sul sito del suddetto Dipartimento, in una sezione specificamente dedicata.

DL " RIFORMA BCC"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3606	Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio	0.1.34.2	Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco è pubblico ed accessibile sul sito del suddetto Dipartimento, in una sezione specificamente dedicata.

PDL "TRACCIABILITA' PRODOTTI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
----------------	---------------	------------------	--------------

1454	Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore	3.6	Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1454	Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore	3.5	Al comma 2, lettera a), prima della parola: piccole inserire la seguente: micro,

PDL "TUTELA ACQUA"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2212	Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque	3.14	Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».

PDL MODIFICHE PROVINCE BG E CR"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
1435	Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona"		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "CASA GRAMSCI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3450	Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

DELEGAZIONE EUROPEA 2015

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

3540	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015	0.1.28.1.	All'emendamento 1.28, lettera d), sostituire le parole: nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare con le seguenti: nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.
3540	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015	0.1.28.2	All'emendamento 1.28, sostituire la lettera b) con la seguente: b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.

Riforma organica della magistratura

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3672	Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "CONSUMO DEL SUOLO"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	4.40	Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 6. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	10.68	Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 con le seguenti: fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8.
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	4.53	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	0.5.503.2	Alla lettera d), dopo le parole: produttiva dismesse inserire le parole: e soggette a bonifica.
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	4.19	Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	1.30	Al comma 4, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.
2039	Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato	0.3.300.1.	Dopo le parole: i soggetti aggiungere la seguente: pubblici.

PDL "UNIONI CIVILI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3634	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze		NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "MANUFATTI ABUSIVI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

1994

**Disposizioni in
materia di criteri
per l'esecuzione di
procedure di
demolizione di
manufatti abusivi**

1.04

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.

(Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della «Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio» costituita presso il Ministero delle infrastrutture.

2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

1994	Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi	1.03	<p>Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:</p> <p>Art. 2. (Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).</p> <p>1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.</p> <p>3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.</p> <p>4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
1994	Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi	4.4	<p>Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: la banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
1994	Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi	1.13	<p>Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), alinea, sopprimere le parole: di priorità.</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: le priorità con le seguenti: i criteri.</p> <p>Conseguentemente, al titolo, sopprimere, le parole: di priorità.</p>

FUNZIONALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO E DELLA RICERCA

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

3822 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

NESSUN EMENDAMENTO APPROVATO

PDL "DISCIPLINA PARTITI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
2839	"Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"	6.75	Aggiungere, in fine, il seguente comma: 13. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
	"Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"	6.49	Al comma 9, alle parole: superiore ad euro 5.000 anteporre le seguenti: pari o.

PDL "SCREENING NEONATALI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
3504	Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie	6.3	Al comma 3, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: 8 novembre 2012, n. 189 con le seguenti: all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

PDL "DOPO DI NOI"

N° ATTO	TITOLO	N° EMEND.	TESTO
---------	--------	-----------	-------

698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	0.6.100.1	Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	5.4	Sopprimerlo.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	3.6	Al comma 3, dopo le parole: le modalità di aggiungere le seguenti: pubblicità dei finanziamenti erogati.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	3.17	Al comma 1, dopo le parole: disabilità grave sopprimere le parole: e disabili.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	2.11	Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	1.6	Al comma 1 sostituire le parole: fatta a New York il 13 marzo 2009, n. 18 con le seguenti: fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	1.5	Al comma 1, sostituire le parole: dalla Convenzione con le seguenti: dagli articoli 3 e 19 della Convenzione.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	4.15	Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	4.55	Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, di supporto fino a: residenze con le seguenti: e di supporto alla domiciliarità in abitazioni.
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	1.53	Al comma 1, sostituire le parole: l'inclusione con le seguenti: la piena inclusione
698	14 giugno 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato	1.50	Al comma 1, sostituire le parole: 2, 30, 32 e 38 della Costituzione con le seguenti: 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione.

N° ATTO

TITOLO

**N°
EMEND.**

TESTO

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
GALLINELLA		<p>L'emendamento include, anzi ne indica la primaria necessità, le zone rurali quali destinatarie delle opere di infrastrutturazione finalizzate all'accesso e all'utilizzo della rete internet.</p> <p>Le zone rurali sono già fortemente svantaggiate per ragioni territoriali, geografiche, abitative - non solo le persone ivi residenti, ma anche le imprese agricole ed i coltivatori diretti –. La tecnologia può essere uno dei modi più veloci e semplici per colmare tali svantaggi</p>	I-V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 FIDUCIA</p>
BUSTO	18/07/2013		I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
BUSTO	18/07/2013		I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
TERZONI	18/07/2013		I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>

DAGA	18/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
DELL'ORCO	18/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
CATALANO	18/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
MANNINO	18/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

LOMBARDI	18/07/2013	<p>Il testo dell'articolo dispone l'individuazione dei livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED.</p> <p>I CED sono centri elaborazione dati, cioè siti che ospitano un impianto informatico per l'erogazione di servizi interni o esterni delle p.a.</p> <p>L'emendamento specifica il criterio di individuazione dei livelli minimi, che deve essere quello costituito dal valore di mercato dei tera-byte.</p> <p>Terabyte è un'unità di misura maggiore del giga e del kappa byte che serve a quantificare la mole di materiale informatico ospitato dal sito. Dal costo dell'allocazione dei terabyte dipende la definizione dei livelli minimi di cui parla l'articolo.</p>	I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
COZZOLINO	18/07/2013		I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
FANTINATI	18/07/2013	<p>Nota: Estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione anche per GPL.</p>	I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
L'ABBATE	18/07/2013		I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>

FANTINATI	18/07/2013	<p>NOTA. Si dispone che i finanziamenti per l'acquisto dei nuovi macchinari sono incluse le microimprese. (la cosiddetta legge Sabatini).</p>	I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
DADONE	16/07/2013	<p>Si premette che la vigente legge in materia di cittadinanza prevede che lo straniero nato in Italia e rimasto ininterrottamente fino alla maggiore età può diventare cittadino italiano se ne fa richiesta entro il compimento del 19° anno.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 33 obbliga gli ufficiali di stato civile a comunicare agli interessati la normativa vigente e la possibilità che offre, entro il compimento del loro 18° anno. Essi poi provvederanno ad esercitare il diritto o meno nel termine indicato dalla normativa.</p> <p>Il testo omette di indicare il termine entro il quale gli ufficiali di stato civile debbono avvisare gli stranieri interessati.</p> <p>L'emendamento dispone che la comunicazione deve essere effettuata entro i sei mesi che precedono il compimento della maggiore età.</p>	I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>
D'AMBROSIO	16/07/2013	<p>Si indica espressamente il termine, mancante nel testo dell'articolo, entro il quale l'ufficio della p.a. chiamato ad esercitare il potere sostitutivo in luogo dell'ufficio inadempiente, deve provvedere all'atto amministrativo.</p>	I -V	<p>Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013</p>

BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
BONAFEDE	15/07/2013	I -V	Approvato il 26 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
FANTINATI	5/2/2014	<p>Aggiunge un nuovo comma 7-bis all'articolo 12 stabilendo la sospensione per il 2014 delle cartelle esattoriali nei confronti delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., che siano stati certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma sia inferiore o pari al credito vantato. La disposizione rinvia ad un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.</p>	VI - X	<p>Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni</p>

COLLETTI 5/2/2014

VI - X Approvato l'11
febbraio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 9 del 21
febbraio 2014
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21
febbraio 2014
Mostra ulteriori
informazioni

CRIPPA 3/2/2014

VI - X Approvato l'11
febbraio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 9 del 21
febbraio 2014
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21
febbraio 2014
Mostra ulteriori
informazioni

PETRAROLI 3/2/2014

VI - X Approvato l'11 febbraio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 9 del 21 febbraio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
Mostra ulteriori informazioni

DA VILLA 3/2/2014

I tre emendamenti suddetti sono stati riformulati in unico emendamento che aggiunge un comma 6-bis all'articolo 1 disponendo che l'AEEG promuova, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici, e provveda perché i dati di lettura dei contatori siano disponibili per i clienti in forma aggregata, con modalità che consentano la facile lettura dei dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che sono installati sistemi di teleutenza, determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

VI - X Approvato l'11 febbraio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 9 del 21 febbraio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
Mostra ulteriori informazioni

MUCCI	3/2/2014	L'emendamento aggiunge il comma 6-bis dell'articolo 1 che demanda all'AEEG di identificare, entro sei mesi, le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o di energia elettrica e di determinare le sanzioni da applicare ai venditori in caso di inottemperanza. La norma è finalizzata ad agevolare i clienti nella comparabilità delle offerte contrattuali.	VI - X	Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni
CRIPPA	3/2/2014	L'emendamento modifica il comma 2 dell'articolo 1, al fine di escludere gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 100 kW e per quelli idroelettrici fino a 500 kW dall'applicazione delle disposizioni del comma 2, che fissa il prezzo zonale orario per il regime di ritiro dedicato per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta in luogo dei prezzi minimi garantiti, definiti dall'AEEG	VI - X	Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni

MANNINO 1/2/2014

VI - X Approvato l'11 febbraio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 9 del 21 febbraio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
Mostra ulteriori informazioni

DELLA VALLE 1/2/2014

Aggiunge il comma 1-bis all'articolo 5 prevedendo che il MISE renda pubblico presso un apposito spazio web, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

VI - X Approvato l'11 febbraio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 9 del 21 febbraio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
Mostra ulteriori informazioni

DELLA VALLE	1/2/2014	<p>Aggiunge il comma 1-bis all'articolo 5, specificando che la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese</p>	VI - X	<p>Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni</p>
VALLASCAS	1/2/2014	<p>Modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 3 includendo tra le attività ammissibili al credito d'imposta la creazione di nuovi brevetti ovvero le modifiche a prodotti o processi che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.</p>	VI - X	<p>Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni</p>

CRIPPA	30/1/2014	<p>Aggiunge il comma 8-bis all'articolo 1 , che apporta numerose modifiche e integrazioni al Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013), intervenendo in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i titoli di studio di cui devono essere in possesso i tecnici abilitati (lettere a), b) e c)); ▪ i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici (nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici od organismi di diritto pubblico, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali proprie di tali enti) (lettera d)); ▪ le facoltà delle regioni e province autonome nel disciplinare la materia dei soggetti certificatori (in particolare si specifica che esse possono riconoscere quali soggetti certificatori coloro che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima della data di entrata in vigore del DPR 75/2013 e comunque conforme ad alcuni requisiti minimi, tra cui la durata che viene portata da 64 a 80 ore) (lettere e) e g)); 	VI - X	<p>Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni</p>
MUCCI		<p>Modifica il comma 9 dell'articolo 1 sopprimendo la lettera b). Viene dunque ripristinata la situazione preesistente al decreto, secondo la quale le innovazioni finalizzate al contenimento del consumo energetico degli edifici possono essere decisa a maggioranza semplice dell'assemblea condominiale.</p>	VI - X	<p>Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni</p>

CRIPPA	7/2/2014	Si dispone con decreto del MISE le disposizioni volte a definire il processo di transizione per la copertura del fabbisogno elettrico delle isole minori attraverso lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili	VI - X	Approvato l'11 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 Mostra ulteriori informazioni
--------	----------	---	--------	--

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
LOMBARDI	8/7/2015		I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
LOMBARDI	8/7/2015		I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni

NUTI	7/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
NUTI	7/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
NUTI	7/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
BARONI	7/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni

GRILLO	2/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
COMINARDI	1/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
PESCO	1/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
LOMBARDI	1/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni

COLONNESE	25/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
PESCO	25/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
COLONNESE	24/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
DADONE	24/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>

NUTI	18/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
LIUZZI	18/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
DE LORENZIS	18/6/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>
COMINARDI	16/7/2015	I	<p>Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni</p>

NUTI	16/7/2015	I	Approvato il 17 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 124 del 7 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 Mostra ulteriori informazioni
------	-----------	---	--



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
MANNINO	17/10/2014		VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 FIDUCIA
ZOLEZZI	17/10/2014		VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

BASILIO	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
CRIPPA	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
MANNINO	16/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

MANNINO	16/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
LIUZZI	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
LIUZZI	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

ALBERTI	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
LUPO	15/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
CRIPPA	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

SORIAL	15/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
SORIAL	15/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
VIGNAROLI	17/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

DE ROSA	15/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
LIUZZI	15/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014
DAGA	13/10/2014	VIII	Approvato il 30 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Chimienti	3/5/2015	VII	Approvato il 20 maggio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 107 del 13 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015
Chimienti	9/5/2015	VII	Approvato il 20 maggio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 107 del 13 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015
De Rosa	3/5/2015	VII	Approvato il 20 maggio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 107 del 13 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015
Brescia	19/5/2015	VII	Approvato il 20 maggio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 107 del 13 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015
Chimienti	18/5/2015	VII	Approvato il 20 maggio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 107 del 13 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

DIENI	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014
D'AMBROSIO	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014

DADONE	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014
TONINELLI	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014
NESCI	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014

TONINELLI	21/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014
COZZOLINO	10/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014
D'AMBROSIO	10/12/2013	I	Approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 56 del 7 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

CHIMIENTI	16/4/2014	XI	<p>Approvato il 24 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 FIDUCIA</p>
COMINARDI	15/4/2014	XI	<p>Approvato il 24 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014</p>
ROSTELLATO	15/4/2014	XI	<p>Approvato il 24 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014</p>
CIPRINI	15/4/2014	XI	<p>Approvato il 24 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014</p>
COMINARDI	15/4/2014	XI	<p>Approvato il 24 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014</p>

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
PESCO	20/3/2013	in materia di riordino dei giochi pubblici, prevede che la raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti debba essere svolta in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014
PESCO	20/9/2013	in materia di riforma catastale, prevede di incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale.	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014
RUOCCO	18/9/2013	in materia di riforma del catasto, attribuisce ai comuni e ADE nuovi strumenti per classare gli immobili	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014

RUOCCO	18/3/2013	idem 2.8	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014
PESCO	24/9/2013	prevede la possibilità di avvalersi di Equitalia solo in via transitoria e in attesa di riordino della riscossione	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014
PESCO	24/9/2013	in materia di contenzioso tributario, rafforza il contenuto della relazione annuale sull'attività delle CTP e CTR	VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014
PESCO	24/9/2013		VI	Approvato il 25 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

GALLINELLA	9/2/2016	XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
GALLINELLA	9/2/2016	XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
GAGNARLI	10/2/2016	XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
GALLINELLA	10/2/2016	XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato

GALLINELLA	10/2/2016		XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
GALLINELLA	10/2/2016		XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
GALLINELLA	10/2/2016		XIII	Approvato il 18 febbraio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
ZOLEZZI	4/9/2014		VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

ZOLEZZI	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
VIGNAROLI	3/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

BUSTO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	4/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	3/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	3/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO 3/9/2014

VIII Approvato il 13 novembre 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO 3/9/2014

VIII Approvato il 13 novembre 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO 3/9/2014

VIII Approvato il 13 novembre 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO	3/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
ZOLEZZI	3/9/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
CRIPPA	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

MANNINO	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
VIGNAROLI	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
VIGNAROLI	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016


MANNINO	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
MANNINO	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016
DE ROSA	12/11/2014	VIII	Approvato il 13 novembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016

BUSTO

12/11/2014

VIII

Approvato il 13 novembre 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SORIAL	09/05/2013		V	Approvato il 15 maggio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 64 del 6 giugno 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013
SORIAL	09/05/2013		V	Approvato il 15 maggio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 64 del 6 giugno 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013

SORIAL

09/05/2013

V

Approvato il 15
maggio 2013.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 64 del 6
giugno 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 132 del 7
giugno 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato il 20
maggio 2013 con
modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 57 del 23
maggio 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 25
maggio 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato il 12 giugno 2013 in testo unificato.
Trasmesso al Senato
Legge n. 87 del 19 luglio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

DADONE

12/06/2013

introduce anche il Vicemenistro tra i soggetti che non possono cumulare il trattamento stipendiale con l'indennità da parlamentare

VI e XI

Approvato il 18 giugno 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 85 del 18 luglio 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VIII

Approvato definitivamente il 21 giugno 2013.
Legge n. 71 del 24 giugno 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013
FIDUCIA

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

FERRARESI 03/07/2013

II Approvato il 4
luglio 2013 in testo
unificato.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 67 del 28
aprile 2014
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2
maggio 2014

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BUSTO	02/07/2013		VIII e X	Approvato l'11 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 89 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
BUSTO	02/07/2013			Approvato l'11 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 89 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
BUSTO	02/07/2013			Approvato l'11 luglio 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 89 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

MICILLO

II Approvato il 16 luglio 2013 in testo unificato.
Trasmesso al Senato.
Rlapprovato il 3 aprile 2014 con modificazioni.
Trasmesso al Senato
Legge n. 62 del 17 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
CRIPPA	17/07/2013	introduce tra le definizioni di cui all'articolo 2 del dlgs 192/2005 che disciplina il rendimento energetico nell'edilizia, la definizione di <<energia esportata>>.	VI e X	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
CRIPPA	17/07/2013	introduce tra le definizioni di cui all'articolo 2 del dlgs 192/2005 che disciplina il rendimento energetico nell'edilizia, la definizione di <<fabbisogno annuale globale di energia esportata>>.		Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013

PESCO	17/07/2013	introduce l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
VILLAROSA	17/07/2013	tra le qualifiche tecniche dei progettisti in materia di interventi edili di riqualificazione, introduce anche quelle elettriche	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
VILLAROSA , CRIPPA	17/07/2013	prevede la preventiva redazione di una valutazione di fattibilità di sistemi eneregitici alternativi, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di rilevante protata	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013

CRIPPA	17/07/2013	prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale di sistemi di riconoscimento degli organismie dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
VILLAROSA	17/07/2013		Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013
FANTINATI	17/07/2013	attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la promozione di un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.	Approvato il 30 luglio 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

XIV Approvato definitivamente il 31 luglio 2013. Legge n. 96 del 6 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

XIV

Approvato definitivamente il 31 luglio 2013. Legge n. 97 del 6 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

COZZOLINO

soppressione proroga per tutto il 2014 della gestione commissariale terremoto Irpinia (1980!)

I

Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

DADONE

soppressione proroga del mantenimento contabilità speciali per le province istituite nel 2004 (la proroga va avanti dal 2006 e non si conoscono gli importi e le spese

I

Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

DADONE	soppressione del "premio" irragionevole per le pp.aa. che hanno risparmiato ed eseguito per tempo le riorganizzazioni interne: chi ha riorganizzato nei termini e ha prodotto risparmi di spesa può derogare alla disciplina vigente concernente le strutture di primo livello (sono quelle dirigenziali, naturalmente)	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
MANNINO	soppressione proroga della gestione commissariale per la raccolta dei rifiuti di Palermo	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
DE ROSA	soppressione proroga efficientamento energetico edifici	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
SPADONI	Estensione a tutto il 2014 della proroga degli sfratti (il testo indicava solo fino a giugno)	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

CECCONI	Soppressione proroga incarichi dirigenti AIFA	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
CASTELLI	Soppressione risorse per "spese di avvio dei fondi di previdenza complementare" per dipendenti pubblici	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
RIZZO	soppressione ennesima proroga in luogo di un riordino sulla riduzione dei generali e dei colonnelli (Arma dei Carabinieri)	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
TRIPEDI	riduzione del rifinanziamento per "Italia Lavoro" (scende da 13 a 8 mln di euro)	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

DIENI	soppressione della proroga della gestione commissariale per lavori Galleria Pavoncelli (lavori iniziati nel 2012, dovevano essere pronti a marzo del 2014, qui si proroga fino al novembre 2016!)	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
MANTERO	soppressione proroga aggiornamento nomenclatore tariffario	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
SPESSOTTO	riduzione proroga diritti aeroportuali	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
DADONE	sopprime la parte del comma 6 che consente la proroga di incarichi che, senza la proroga medesima, sarebbero scaduti	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014

CASTELLI	(soppressione proroga regimi contabili e bilanci province autonome	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014
COZZOLINO	Soppressione proroga Carta acquisti e gestione Poste senza gara	I	Approvato il 17 febbraio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
MANNINO			I - V	Approvato il 20 febbraio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015
VIGNAROLI			I - V	Approvato il 20 febbraio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015

DAGA

I - V Approvato il 20
febbraio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 27
febbraio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28
febbraio 2015

CRIPPA

I - V Approvato il 20
febbraio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 27
febbraio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28
febbraio 2015

CIPRINI

I - V Approvato il 20
 febbraio 2015.
 Trasmesso al
 Senato
 Legge n. 11 del 27
 febbraio 2015
 pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale
 n. 49 del 28
 febbraio 2015



1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

D'INCA'

reca norme in tema di detrazione iva assoluta sugli acquisti di beni e servizi a favore degli organismi di formazione professionale

I - V

Approvato il 10 febbraio 2016.
Trasmesso al Senato
Legge n. 21 del 25 febbraio 2016
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016
FIDUCIA

FERRARESI

Si allunga di un altro anno il pagamento dei mutui sulle case inagibili a causa del terremoto del 2012, le risorse sono sempre quelle dell' articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

I - V

Approvato il 10 febbraio 2016.
Trasmesso al Senato
Legge n. 21 del 25 febbraio 2016
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

Approvato in prima
deliberazione il 10
settembre 2013.
Trasmesso al
Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
COLLETTI e SARTI	01/08/2013		II	Approvato il 5 agosto 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 94 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
				Approvato il 19 settembre 2013 in testo unificato. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			VI e XI	Approvato definitivamente il 7 agosto 2013. Legge n. 99 del 9 agosto 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------

BUSINAROLO 24/07/2013

II Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

LIUZZI 17/10/2013

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

BUSINAROLO 09/062015

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

BUSINAROLO 09/062015

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

BUSINAROLO 09/062015

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

BUSINAROLO 09/062015

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

COLLETTI

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

COLLETTI 23/06/2015

Approvato il 17
ottobre 2013.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA


DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VI Approvato il 16 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
COZZOLINO	17/09/2013		I	Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
LOMBARDI	17/09/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
DADONE	17/09/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato

COZZOLINO	23/09/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
DIENI	10/10/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
LOMBARDI	10/10/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato
COZZOLINO	16/10/2013			Approvato il 16 ottobre 2013. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Fantinati

17.12

Introduce i commi da 33-ter a 33-sexies, per sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI). Il comma 33-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Il comma 33-quater specifica le tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche. Il comma 33-quinqies prevede che entro sei mesi dall'approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell'applicazione delle disposizioni in commento (Sub 0.1.4031.20).

V

Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013
FIDUCIA

Introduce i commi da 33-ter a 33-sexies, per sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI).
Il comma 33-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
Il comma 33-quater specifica le tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche.
Il comma 33-quinqies prevede che entro sei mesi dall'approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell'applicazione delle disposizioni in commento (Sub 0.1.4031.20).

V Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013

Aggiunge i commi 33-septies e 33-octies, i quali prevedono che, relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Il comma 33-octies dispone che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei suddetti contributi.

V Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013

Crippa

Modifica la lettera c) punto 3), prevedendo che le spese per l'acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possono essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

V Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013

Cariello		<p>Aggiunge il comma 131-bis che introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.</p> <p>A tal fine, il comma reca una novella all'articolo 48 primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>
Colonnese	13.12	<p>Aggiunge il comma 156-bis, il quale prevede la trasmissione alle Camere dello schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.</p> <p>Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale, l'Accordo può essere stipulato</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>
Spessotto	13.12	<p>Modifica il comma 174, al fine di prevedere, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana della UE – e comunque non oltre il 30 maggio 2014 - la trasmissione ai competenti Organi parlamentari di una nota puntuale sul riparto delle risorse, per finalità ed iniziative.</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>

Castelli	16.12	<p>Aggiunge il comma 200-bis che, novellando l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fattasalva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Si ricorda tuttavia che tale limite è già presente nell'ordinamento. Infatti, la legge 418/ 1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari possono optare per l'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>
Basilio	14.12	<p>le loro funzioni, conservando per intero</p> <p>Modifica il comma 259, al fine di precisare che i risparmi di spesa previsti a valere sui programmi di investimento pluriennale della difesa (100 milioni di euro) devono essere conseguiti sia nell'anno 2015 che nell'anno 2016.</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>

Cancelleri	14.12	<p>Modifica il comma 285 nella parte in cui si prevede che il Commissario straordinario per la spending review riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale appositamente istituito dalla disciplina sulla spending review medesima di cui all'articolo 49-bis del D.L. n. 69 del 2013.</p> <p>L'emendamento dispone che il Commissario debba altresì riferire al Parlamento, mediante una relazione annuale</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>
Dall'Osso	16.12	<p>Modifica il comma 385, il quale prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016.</p> <p>Si aggiunge, infine, la previsione che si debba tenere conto- nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>
Alberti	16.12	<p>Sostituisce il comma 433, con due nuovi comm. Il nuovo comma 433 modifica l'articolo 188-bis del TUIR, al fine di disporre un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio di cui all'art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.</p> <p>Il comma 433-bis dispone che tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>	V	<p>Approvato il 20 dicembre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato</p> <p>Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013</p>

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
Crippa	25.11	<p>Aggiunge l'articolo 3-bis (ora art. 1, co. 6, dell'A.C. 2679-bis-A), recante "Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese".</p> <p>L'articolo modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.</p> <p>A tal fine l'articolo aggiuntivo, modificando i commi 56 e 57, dell'art.1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amplia l'attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014 e 2015), portando la dotazione per l'anno 2015 a 10 milioni; ▪ specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere composte da almeno 15 individui; ▪ estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite IVA. <p>Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità dei progetti finanziabili. In particolare i progetti devono avere una durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella disciplina attuale). Per quanto attiene</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato</p> <p>Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014</p> <p>Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014</p> <p>FIDUCIA</p>
Fantinati	19.11	<p>Aggiunge l'articolo 4-bis (ora art. 1, co. 15, dell'A.C. 2679-bis-A), il quale dispone</p> <p>l'applicazione anche nell'anno 2015 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p>		<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato</p> <p>Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014</p> <p>Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014</p> <p>FIDUCIA</p>

Spessotto	20.11	<p>Modifica il comma 10 (ora art. 2, co. 9, dell'A.C. 2679-bis-A), prevedendo che la relazione di RFI</p> <p>Spa sullo stato di avanzamento lavori dei programmi di investimento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI sia trasmessa anche alle competenti commissioni parlamentari, oltre che, come previsto dalla disposizione, al CIPE.</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA</p>
Cariello	26.11	<p>Aggiunge il comma 11-bis (ora art. 2, co. 14, dell'A.C. 2679-bis-A), col quale si dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) concordino sulle misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese, relativamente alle rate da pagare per gli anni 2015-2017. Tali misure sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA</p>
Terzoni	18.11	<p>"Modifica l'Allegato 6 di cui al comma 1 (ora art. 2, co. 20, dell'A.C. 2679-bis-A) eliminando la riduzione di trasferimenti disposta con riferimento alla voce "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA". Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -600.000; 2016: -600.000; 2017: -600.000."</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA</p>

Lombardi	20.11	Sopprime il comma 14, che autorizza, dal 1° gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore.	V	Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA
Grillo	26.11	Aggiunge l'articolo 39-bis (ora art. 2, co. 260-261, dell'A.C. 2679-bis-A) che dispone, con la finalità di razionalizzare e contenere la spesa farmaceutica, ma nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, che, con decreto, vengano determinate, in via sperimentale per un biennio, le modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose. Dal punto di vista procedurale, si dispone che il decreto, elaborato sulla base di una proposta messa a punto d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici e degli odontoiatri, sia emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto dovrà anche determinare il periodo in cui sarà comunque ammessa la prosecuzione della produzione e commercializzazione delle confezioni pluridose e stabilire le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.	V	Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA

Mantero	26.11		V	Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA
---------	-------	--	---	---

D?Inca	26.11	Aggiunge il comma 40-bis (ora art. 3, co. 56, dell'A.C. 2679-bis-A) il quale, in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevede per gli anni 2015, 2016 e 2017 il riconoscimento di una quota pari al 55 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.	V	Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA
--------	-------	--	---	---

Vignaroli	26.11	<p>Aggiunge il comma 40-bis (ora art. 3, co. 57, dell'A.C. 2679-bis-A) che ridefinisce le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando i principali elementi di governance e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contesto di riferimento di intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e dovrà coordinarsi con l'adozione della futura Strategia nazionale di specializzazione intelligente; ▪ le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area saranno individuati entro il 31 marzo 2015 dall'autorità politica delegata alla coesione territoriale, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni; ▪ con delibera CIPE entro il 30 aprile 2015 sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali (il co. 8 della legge di stabilità 2014 prevedeva la 	<p>V</p> <p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014</p> <p>FIDUCIA</p>
Terzoni	16.11	<p>delibera programmatica di ripartizione Alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>2015: -600.000; 2016: -600.000; 2017: -600.000.</p> <p>La riduzione è disposta a copertura dell'eliminazione della voce "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA" dall'Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti in favore di enti.</p>	<p>V</p> <p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014</p> <p>FIDUCIA</p>

Sorial	20.11	<p>Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -650.000; 2016: -650.000; 2017: -650.000.</p> <p>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 8-bis introdotto all'articolo 17, volto ad integrare le risorse assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA</p>
Crippa	25.11	<p>Alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000.</p> <p>La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dall'articolo 3-bis introdotto dall'emendamento medesimo, che stanziava risorse per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese</p>	V	<p>Approvato il 30 novembre 2014. Trasmesso al Senato Approvato definitivamente il 22 dicembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 FIDUCIA</p>

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

CECCONI	proroga anche per il 2016 del vigente divieto di acquisto di autovetture da parte delle pp.aa. (tutte); il vigente divieto scade il 31 dicembre 2015	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015
LOMBARDI	Si dispone la ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio (in sostanza, chiediamo di stanare gli imboscati alle scrivanie....)	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015
D'INCA'	Lavoratori in cassa integrazione e mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, da amministrazioni pubbliche	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

TERZONI

L'emendamento, al fine di aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, prevede detrazioni anche per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative

V

Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

MANNINO

La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

V

Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

FANTINATI

"l'emendamento proroga anche per l'anno 2016 le modalità per la compensazione, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione

L'emendamento ritenuto utile e necessario da parte di tutte le imprese, lo è ancor di più in quanto l'Italia continua ad essere ancora non puntuale nel pagamento dei debiti della P.A. nei confronti delle imprese."

V

Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

CRIPPA

"L'emendamento modifica una norma approvata nella legge di stabilità 2014 che ha istituito il fondo per la manifattura digitale, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 17 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, ha definito le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle aggregazioni di imprese che promuovono programmi innovativi nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; le risorse stanziare sono pari a oltre 9 milioni di euro.

La modifica proposta all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di stabilità per il 2014) nasce da un'interrogazione a risposta in commissione decima nella quale si rileva "che le risorse complessivamente destinate all'intervento (9,06 milioni di euro) sono superiori al tiraggio finanziario delle domande pervenute (2,7 milioni di euro), soprattutto per effetto della previsione contenuta nella legge istitutiva della misura agevolativa medesima, in merito al numero minimo di imprese costituenti l'aggregazione (15), che ha di fatto impedito – la presentazione di proposte progettuali già cantierate, ma che non si sono tradotte in domande di ammissione alle agevolazioni per la difficoltà di

GIORDANO

coinvolgimento di un numero così con questo emendamento si propone di istituire un "fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico" dotato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di: a) assegnare somme anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea; b) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee

V

Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

V

Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

GALLINELLA	finanzia il Fondo indigenti per 30 mln/euro per il 2016 da destinare ad acquisto di formaggi DOP e IGP	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015
GAGNARLI	Dispone che l'accertamento dell'accisa sia fatto dopo la fase di ammostamento (BIRRA)	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015
GALLINELLA	moratoria per mutui aziende agricole	V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015
VACCA		V	Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

LOMBARDI

V Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

BARONI

V Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

DE LORENZIS

V Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

DE LORENZIS

V Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

TERZONI

V
Approvato il 19 dicembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
DIENI		SOPPRIMERE la deroga finale Articolo 7 Con una disposizione di interpretazione autentica, il comma 9 prevede che le assunzioni di Avvocati dello Stato, autorizzate dall'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, possono essere effettuate, nel rispetto della vigente dotazione organica, anche in deroga al limite che dispone l'accantonamento di un posto ogni tre in favore dei procuratori dello Stato.	I - XI	Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013

<p>LOMBARDI</p>	<p>Il comma 4 trasferisce al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici svolte finora dalla CIVIT.</p> <p>Sul punto, si ricorda che l'art. 13 co. 6, lett. f), del D.Lgs. 150/2009 attribuisce alla CIVIT il compito di adottare le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici. In particolare, ai sensi dell'art. 11 della D.Lgs. 286/1999, come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 150, la Commissione ha un potere di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della emanazione delle direttive sugli standard qualitativi dei servizi pubblici.</p> <p>Non reputiamo necessario il trasferimento di competenze realizzato dal comma in esame; ad ogni modo, sarebbe opportuno coordinare la disposizione del comma in esame con quelle contenute nel D.Lgs. 150/2009.</p>	<p>I - XI</p>	<p>Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013</p>
<p>COZZOLINO</p>	<p>Con questo emendamento prevediamo che il ministero della funzione pubblica dopo aver effettuato una ricognizione sulle varie graduatorie dei concorsi e sui dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti per accedere ai concorsi riservati di cui al comma 6, pubblici questi dati sul proprio sito internet in modo che possano essere accessibili.</p>	<p>I - XI</p>	<p>Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013</p>
<p>COZZOLINO</p>	<p>L'emendamento riduce della metà la durata della proroga per gli incarichi dirigenziali esterni assegnati dalle province ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto.</p>	<p>I - XI</p>	<p>Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013</p>

CECCONI

I - XI
Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni.
Trasmesso al Senato
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013

CECCONI

I - XI
Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni.
Trasmesso al Senato
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013

CHIMIENTI

I - XI
Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni.
Trasmesso al Senato
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013

TERZONI

I - XI Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013

TERZONI

I - XI Approvato il 24 ottobre 2013 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013



1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

SORIAL

|
|
|

COLLETTI

I Approvato il 31 luglio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

COLLETTI

I Approvato il 31 luglio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

LOMBARDI

I Approvato il 31 luglio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

TONINELLI

I Approvato il 31 luglio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

LOMBARDI

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

LOMBARDI

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

COZZOLINO

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

COZZOLINO

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SARTI

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SARTI

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

DE ROSA

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SARTI

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

DADONE

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SARTI

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

CIPRINI

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

CECCONI

I
Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

DADONE

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SORIAL

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SORIAL

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

SORIAL

I Approvato il 31
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 114
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014

LIUZZI	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
LOMBARDI	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
LOMBARDI	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
SPESSOTTO	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VII Approvato definitivamente il 3 ottobre 2013.
Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BUSINAROLO	02/10/2013		I e II	Approvato il 9 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013
AGOSTINELLI	02/10/2013		I e II	Approvato il 9 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

AGOSTINELLI 02/10/2013

I e II Approvato il 9 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

COLLETTI 02/10/2013

I e II Approvato il 9 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013


COZZOLINO 02/10/2013

I e II Approvato il 9 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

LOMBARDI	02/10/2013	I e II	Approvato il 9 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013
LOMBARDI	02/10/2013	I e II	Approvato il 9 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013
LOMBARDI	02/10/2013	I e II	Approvato il 9 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

COLLETTI 09/10/2013

I e II Approvato il 9 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
VACCA	15/10/2013		VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
GALLO	15/10/2013		VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
MARZANA	16/10/2013		VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

MARZANA	16/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	16/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	16/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	16/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	17/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

MARZANA	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
VACCA	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
CHIMIENTI	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
GALLO	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

GALLO	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
GALLO	23/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
MARZANA	30/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
BRESCIA	31/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
GALLO	31/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

MARZANA 31/10/2013

VII Approvato il 31 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

TONINELLI 31/10/2013

VII Approvato il 31 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

GALLO	31/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
MARZANA	31/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013
GALLO	31/10/2013	VII	Approvato il 31 ottobre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013

GALLO

31/10/2013

VII

Approvato il 31 ottobre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2013



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
RIZZO	29/10/2013		III e IV	Approvato il 4 dicembre 2013. Trasmesso al Senato Legge n. 135 del 9 dicembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2013 FIDUCIA

DI BATTISTA 30/10/2013

Approvato il 4
dicembre 2013.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 135 del 9
dicembre 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9
dicembre 2013

SCAGLIUSI 30/10/2013

Approvato il 4
dicembre 2013.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 135 del 9
dicembre 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9
dicembre 2013

SPADONI

30/10/2013

Approvato il 4
dicembre 2013.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 135 del 9
dicembre 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9
dicembre 2013

BERNINI P.

28/11/2013

Approvato il 4
dicembre 2013.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 135 del 9
dicembre 2013
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9
dicembre 2013

SIBILIA

28/11/2013

Approvato il 4 dicembre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 135 del 9 dicembre 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Ci sono stati emendamenti approvati
ma sono di Catalano, ex M5S

V

Approvato il 21 novembre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 137 del 13 dicembre 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2013

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

DE ROSA

26/11/2013

IX

Approvato il 26 novembre 2013.
Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

III Approvato il 12 novembre 2013.
Trasmesso al Senato
Legge n. 71 del 23 aprile 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

III Approvato definitivamente il 5 dicembre 2013.
Legge n. 153 del 19 dicembre 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

AGOSTINELLI 27/11/2013

II Approvato il 9 gennaio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 47 del 16 aprile 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015

FERRARESI 12/11/2014 2°
LETTURA

Approvato il 9 gennaio 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 47 del 16 aprile 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

CECCONI +
BUSINAROLO

21/12/2013

V

**Decreto-legge
decaduto il 30
dicembre 2013
FIDUCIA**

FRACCARO

21/12/2013

Decreto-legge
decaduto il 30
dicembre 2013

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SARTI	29/01/2014		II	Approvato il 6 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 FIDUCIA
COLLETTI	03/02/2014		II	Approvato il 6 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
SARTI	03/02/2014		II	Approvato il 6 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014

MICILLO	03/02/2014		II	Approvato il 6 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014
MICILLO	03/02/2014		II	Approvato il 6 febbraio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
GALLO	15/01/2014		VII	Approvato il 15 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 110 del 22 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
TERZONI	13/01/2014		VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014

DE ROSA	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE ROSA	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
BUSTO	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE ROSA	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
BUSTO	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014

GALLO	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
BUSTO	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
GALLO	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE ROSA	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE LORENZIS	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014

ZOLEZZI	13/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE ROSA	21/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
TERZONI	21/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
BUSTO	21/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014
DE LORENZIS	31/01/2014	VIII	Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014

ZOLEZZI

31/01/2014

VIII

Approvato il 31 gennaio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

VI

Approvato definitivamente il 29 gennaio 2014. Legge n. 5 del 29 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014
FIDUCIA

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

Ci sono stati emendamenti approvati ma sono a prima firma di Turco , ex M5S

Approvato il 26 febbraio 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 68 del 22 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

I Approvato con
modificazioni, dal
Senato in I lettura
il 27
gennaio 2015 e
trasmesso alla
Camera il 5
febbraio 2015 ed
approvato il 4
maggio 2015.
LEGGE 6 maggio
2015, n. 52
pubblicato nella
GU n.105 del 8-5-
2015 **FIDUCIA**

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Il provvedimento è ritornato in
Commissione dopo l'inizio della
discussione in Aula

XI

In corso di esame
in Commissione

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

PISANO

13/03/2014

modifica la copertura finanziaria di cui
all'articolo 4 del dl 4/2014 (Disposizioni
urgenti in materia di emersione e
rientro di capitali detenuti all'estero,
nonche' altre disposizioni urgenti in
materia tributaria e contributiva e di
rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi), coprendo i
maggiori oneri mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;. (NF)

VI

approvato Legge
n. 50 del 28 marzo
2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I Approvato
definitivamente il
20 febbraio 2014.
Legge n. 13 del 21
febbraio 2014
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26
febbraio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

V

Decreto-legge
decaduto il 1°
marzo 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

XI

Assorbito da "Jobs
Act Approvato il 25
marzo 2014 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato"

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

III e IV Approvato definitivamente il 13 marzo 2014.
Legge n. 28 del 14 marzo 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014 **FIDUCIA**

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			XI	Approvato definitivamente il 18 marzo 2014. Legge n. 41 del 19 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2014

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
DADONE	17/12/2013		I	Approvato il 19 marzo 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 82 del 30 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014
NUTI	19/03/2014			Approvato il 19 marzo 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 82 del 30 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

CASO	02/04/2014	si aggiunge anche la Corte di Conti tra i soggetti a cui Roma Capitale deve trasmettere il rapporto sul disavanzo pubblico	V e VI	Approvato il 10 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 68 del 2 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 FIDUCIA
VILLAROSA	03/04/2014	proroga al 31 maggio 2014 il termine di sospensione della riscossione al fine di consentire il versamento delle somme iscritte a ruolo entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, per i soggetti che accedono al beneficio della definizione agevolata dei carichi pendenti		Approvato il 10 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 68 del 2 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II
Approvato il 16 luglio 2013 in testo unificato.
Trasmesso al Senato
Legge n. 62 del 17 aprile 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I Approvato definitivamente il 9 aprile 2014.
Legge n. 65 del 22 aprile 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato definitivamente il 7 maggio 2014.
Legge n. 75 del 12 maggio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

DALL'OSSO

16/04/2014

II e XII


Approvato il 30 aprile 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 79 del 16 maggio 2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014
FIDUCIA

LOREFICE	16/04/2014	Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014
GIORDANO	16/04/2014	Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014
DI VITA	16/04/2014	Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014

CECCONI	16/04/2014	Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014
GRILLO	16/04/2014	Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014
FERRARESI		Il e XII	Approvato il 30 aprile 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 79 del 16 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014

BARONI 17/04/2014

Il e XII Approvato il 30
aprile 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 79 del 16
maggio 2014
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 20
maggio 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SPESSOTTO	25/03/2014		XIV	Approvato il 10 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014
DI MAIO	25/03/2014		XIV	Approvato il 10 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014

DADONE	25/03/2014		XIV	Approvato il 10 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 154 del 7 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014
--------	------------	--	-----	--

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
COLONNESE	25/03/2014		XIV	Approvato l'11 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014
NESCI	25/03/2014		XIV	Approvato l'11 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014
BARONI	25/03/2014		XIV	Approvato l'11 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014

COLONNESE 25/03/2014

XIV Approvato l'11 giugno 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014

RUOCCO 25/03/2014

XIV Approvato l'11 giugno 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II e XII

Approvato definitivamente il 28 maggio 2014.
Legge n. 81 del 30 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato definitivamente il 20 maggio 2014. Legge n. 80 del 23 maggio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014

1° FIRMA**DATA****NOTA****COMM. REFER.****ITER**

II

Approvato il 29 maggio 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 55 del 6 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015

1° FIRMA**DATA****NOTA****COMM. REFER.****ITER**

VII

Approvato definitivamente il 3 giugno 2014. Legge n. 87 del 5 giugno 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2014

1° FIRMA**DATA****NOTA****COMM. REFER.****ITER**

III

Approvato il 12 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 173 del 24 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
DE ROSA	10/06/2014		VIII	Approvato il 12 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 93 del 26 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014
FERRARESI	10/06/2014		VIII	Approvato il 12 giugno 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 93 del 26 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014

FERRARESI 10/06/2014

VIII Approvato il 12 giugno 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 93 del 26 giugno 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014

FERRARESI 10/06/2014

VIII Approvato il 12 giugno 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 93 del 26 giugno 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014

FERRARESI 10/06/2014

VIII Approvato il 12 giugno 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 93 del 26 giugno 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014

FERRARESI 11/06/2014

VIII Approvato il 12
giugno 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 93 del 26
giugno 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 148 del 28
giugno 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
GALLO	25/06/2014		VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014

MANNINO	26/06/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014
BATTELLI	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014
DE ROSA	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014
CRIPPA	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014
CRIPPA	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014

CRIPPA	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014
TERZONI	09/07/2014	VII e X	Approvato il 9 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

V e VI

**Approvato definitivamente il 18 giugno 2014.
Legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014
FIDUCIA**

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

VIII

Approvato definitivamente il 24 giugno 2014. Legge n. 97 del 2 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

Cozzolino

L'emendamento introduce un termine temporale esplicito entro il quale utilizzare il nuovo fondo di 62 milioni e prevede una relazione successiva che dia conto dell'utilizzo effettuato e dei risultati attesi, in modo da poter capire quali risultati concreti siano stati ottenuti

I -II

Approvato l'8 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 146 del 17 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014
FIDUCIA

Luigi Di Maio

Assegnazione automobili (anche per innescare polemica su auto blu e loro vendita fallimentare) al comparto pubblica sicurezza. Relazione alle Camere del ministro competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl

I -II

Approvato l'8 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 146 del 17 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014

Cozzolino

L'emendamento prescrive il requisito dell'esperienza nel settore delle sostanze esplodenti per i componenti delle ricostituite commissioni. L'articolo infatti non prevede esplicitamente tale quesito indispensabile

I -II

Approvato l'8 ottobre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 146 del 17 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

Cominardi	20.03.2014	XI	Approvato il 3 luglio 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato Legge n. 147 del 10 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014
-----------	------------	----	--



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 FIDUCIA
Cozzolino	24.07.2014		I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Lombardi	23.07.2014		I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

Lombardi	23.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sarti	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sarti	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sarti	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sarti	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

Cozzolino	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Cozzolino	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Lombardi	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Lombardi	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Lombardi	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

Dall'Osso	25.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Baroni	25.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Liuzzi	23.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Colletti	17.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Colletti	17.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

De Rosa	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Ciprini	24.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Ciprini	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Ciprini	25.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Cecconi	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

Spessotto	23.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sorial	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sorial	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sorial	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Dadone	22.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

Sarti	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Dadone	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Dadone	21.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014
Sorial	17.07.2014	I	Approvato il 31 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato il 10
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 44 del 2
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21 aprile
2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

XIII

Approvato il 15
luglio 2014 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 141 del
18 agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 208 dell'8
settembre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

FERRARESI

16/07/2014

II

Approvato il 24
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 117
dell'11 agosto
2014 pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 192
del 20 agosto
2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

II

Approvato il 24
settembre 2014 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER


DEL GROSSO	10/07/2014	III	Approvato il 17 luglio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014
GRANDE	10/07/2014	III	Approvato il 17 luglio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014
DI STEFANO	17/07/2014	III	Approvato il 17 luglio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014

DI STEFANO

III Approvato il 17 luglio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014

DEL GROSSO

III Approvato il 17 luglio 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SARTI	22/07/2014		II	Approvato il 24 settembre 2014. Trasmesso al Senato
SARTI	22/07/2014		II	Approvato il 24 settembre 2014. Trasmesso al Senato
SARTI	23/07/2014		II	Approvato il 24 settembre 2014. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Ferraresi	01.08.2014	VIII	<p>Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 FIDUCIA</p>
Crippa	01.08.2014	VIII	<p>Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014</p>
Crippa	01.08.2014	VIII	<p>Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014</p>

Crippa	01.08.2014	VIII	Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014
Crippa	01.08.2014	VIII	Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014
Terzoni	01.08.2014	VIII	Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014
Terzoni	01.08.2014	VIII	Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014

Zolezzi	01.08.2014	VIII	Approvato il 6 agosto 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014
---------	------------	------	--



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato

Dell'Orco	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato
De Lorenzis	09.10.2014		IX	Approvato il 9 ottobre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			II	Approvato il 24 settembre 2014 in testo unificato. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Spadoni	02.04.2014	III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014
Spadoni	02.04.2014	III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014
P. Bernini	02.04.2014	III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014
Corda	02.04.2014	III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014

Sibilia	02.04.2014		III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014
M. Grande	16.09.2014		III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014
Basilio	16.09.2014		III e IV	Approvato il 17 settembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 141 del 1° ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014

Proponente	Data	Nota	Comm. referente	Esito
				Approvato definitivamente il 23 settembre 2014. Legge n. 160 del 23 ottobre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II

Approvato definitivamente il 6 novembre 2014. Legge n. 162 del 10 novembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014
FIDUCIA

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Chimienti

18.11.2014

XI

Approvato il 25 novembre 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014

Ciprini

18.11.2014

XI

Approvato il 25 novembre 2014 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
Sibilia	02.12.2014		I	17 gennaio 2015: decreto legge decaduto



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Lupo	21.10.2014	XIII	Approvato il 18 dicembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015
Lupo	18.12.2014	XIII	Approvato il 18 dicembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015
Lupo	18.12.2014	XIII	Approvato il 18 dicembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015
Lupo	18.12.2014	XIII	Approvato il 18 dicembre 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015

Lupo

18.12.2014

XIII

Approvato il 18 dicembre 2014.
Trasmesso al Senato
Legge n. 194 del 1° dicembre 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato definitivamente il 18 dicembre 2014.
Legge n. 2 del 12 gennaio 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Assegnato alla VI Commissione Finanze

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Nuti	17.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Nuti	17.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Toninelli	15.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

Fraccaro	15.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Nuti	15.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Fraccaro	15.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Cecconi	15.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
Toninelli	24.02.2016	I	Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

Toninelli 24.02.2016

I

Approvato il 25 febbraio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

VI

Approvato il 16 ottobre 2014. Trasmesso al Senato
Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

Toninelli

04.12.204

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

NUTI

04.12.2014

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

FRACCARO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DADONE

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

FRACCARO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DADONE 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

D'AMBROSIO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

BASILIO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

FRACCARO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DADONE

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DADONE

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

NUTI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

FRACCARO

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

LOMBARDI

11.02.2015

I

Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

COZZOLINO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

D'AMBROSIO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

D'AMBROSIO 11.02.2015

I Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

DIENI	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.
-------	------------	---	--

COZZOLINO	11.02.2015	I	Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.
-----------	------------	---	--

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

MANNINO	05.02.2015	I -V	Approvato il 20 febbraio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 FIDUCIA
DAGA	05.02.2015	I -V	Approvato il 20 febbraio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015
CIPRINI	16.02.2015	I -V	Approvato il 20 febbraio 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015

CRIPPA

16.02.2015

I -V

Approvato il 20 febbraio 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 11 del 27 febbraio 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Approvato definitivamente il 24 febbraio 2015.
Legge n. 18 del 27 febbraio 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VIII - X

Approvato definitivamente il 3 marzo 2015.
Legge n. 20 del 4 marzo 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VI - X

Approvato il 12
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 33 del 24
marzo 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo
2015

Proponente

Data

Nota

**Comm.
referente**

Esito

II

Approvato il 24
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VI

Approvato
definitivamente il
19 marzo 2015.
Legge n. 34 del 24
marzo 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo
2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

III

Approvato il 19
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 131 del
29 luglio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
FERRARESI	04.02.2015		II	Approvato il 9 aprile 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
SARTI	09.04.2015		II	Approvato il 9 aprile 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			VII	Approvato il 14 aprile 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2016



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------

TOFALO

19.03.2015

II - IV

Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

II - IV

Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

RIZZO

23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

FERRARESI 18.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

FERRARESI 18.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

BASILIO 23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

BASILIO 23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

RIZZO

23.03.2015

II - IV

Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

CORDA

23.03.2015

II - IV

Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

DEL GROSSO 23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

SPADONI 23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

FERRARESI 23.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

SARTI

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

SARTI

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

BUSINAROLO 26.03.2015

II - IV Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015

FERRARESI 26.03.2015

II - IV
Approvato il 31
marzo 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 43 del 17
aprile 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile
2015



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
MANTERO	18.02.2015		XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GRILLO	18.02.2015		XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
BARONI	febbraio 2015		XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato

DI VITA	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
DALL'OSSO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
MONTERO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato

MANTERO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
DI VITA	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GIORDANO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GIORDANO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
MANTERO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato

LOREFICE	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GRILLO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GRILLO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
BARONI	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
FERRARESI	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GRILLO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato
GIORDANO	febbraio 2015	XII	Approvato il 9 aprile 2015. Trasmesso al Senato

GRILLO febbraio 2015

XII Approvato il 9
aprile 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
Cozzolino	19.11.2014		I	Approvato il 15 aprile 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 45 del 21 marzo 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2016

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			I	Approvato definitivamente il 6 maggio 2015. Legge n. 59 dell'8 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2015

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SCAGLIUSI	13/05/2015		III e IV	Approvato il 13 maggio 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II

**Approvato
definitivamente il
21 maggio 2015.
Legge n. 69 del
27 maggio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30
maggio 2015**

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II

Approvato il 3
giugno 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

BASILIO

06/05/2015

IV

Approvato il 21
maggio 2015.
Trasmesso al
Senato

BASILIO

06/05/2015

IV

Approvato il 21
maggio 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

FERRARESI 14/05/2015

II Approvato il 3
giugno 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

XI

**Approvato il 1°
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 109 del
17 luglio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 166 del 20
luglio 2015**

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

MARZANA

08/01/2014

VII

**Approvato il 16
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 86 del
16 giugno 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 2 luglio
2015**

VALENTE

08/01/2014

VII

**Approvato il 16
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 86 del
16 giugno 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 2 luglio
2015**

GALLO	14/01/2014	VII	Approvato il 16 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 86 del 16 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015
VALENTE	22/01/2014	VII	Approvato il 16 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 86 del 16 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015
D'UVA	22/01/2014	VII	Approvato il 16 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 86 del 16 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015
GALLO	22/01/2014	VII	Approvato il 16 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 86 del 16 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015
DI BENEDETTO	22/01/2014	VII	Approvato il 16 luglio 2014. Trasmesso al Senato Legge n. 86 del 16 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015

DI BENEDETTO 16/07/2014

VII

**Approvato il 16
luglio 2014.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 86 del
16 giugno 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 2 luglio
2015**

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SPESSOTTO	14/05/2015		XIV	Approvato il 10 giugno 2015. Trasmesso al Senato Legge n. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015

CRIPPA

14/05/2015

XIV

Approvato il 10
giugno 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 115 del
29 luglio 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 3
agosto 2015

CRIPPA 14/05/2015

XIV Approvato il 10 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015

MANNINO 14/05/2015

XIV Approvato il 10 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015

COLONNESE 09/06/2015

XIV Approvato il 10 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015

MANNINO

09/06/2015

XIV

Approvato il 10 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015




1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER



IX

Rinvio in Commissione testo unificato



1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

XIV

Legge n. 114 del 9



1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

BERNINI M. 09/06/2015

XIII Approvato il 16 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 91 del 2 luglio 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015

L'ABBATE 09/06/2015

XIII Approvato il 16 giugno 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 91 del 2 luglio 2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015



1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER

AGOSTINELLI 05/05/2015

II Approvato il 18 giugno 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

BONAFEDE 05/05/2015

Approvato il 18 giugno 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
GIORDANO	24/056/2015		XII	Approvato il 7 luglio 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 134 del 18 agosto 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2015

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

BUSINAROLO 15/07/2015

II Approvato il 24
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 132 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015
FIDUCIA

COLLETTI 15/07/2015

II Approvato il 24
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 132 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015

BONAFEDE 15/07/2015

II Approvato il 24
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 132 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015

FERRARESI 16/07/2015

II Approvato il 24
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 132 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015

COLLETTI 16/07/2015

Approvato il 24
luglio 2015.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 132 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20
agosto 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

SARTI

23/07/2015

II

Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

COLLETTI

23/07/2015

Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 23/07/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

SARTI

23/07/2015

II

Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

D'AMBROSIO

16/09/2015

II

Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 16/09/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 16/09/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FERRARESI 16/09/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

PISANO 16/09/2015

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

SARTI

17/09/2016

II Approvato il 23
settembre 2015.
Trasmesso al
Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

III E IV

Approvato
definitivamente il
30 luglio 2015.
Legge n. 117 del 4
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 6
agosto 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

V

Approvato
definitivamente il 4
agosto 2015.
Legge n. 125 del 6
agosto 2015
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14
agosto 2015
FIDUCIA

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I

Approvato il 9 settembre 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 175 del 27 ottobre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

DI MAIO

30/07/2015

VI e X

Approvato il 7 ottobre 2015.
Trasmesso al Senato

DI MAIO

30/07/2015

VI e X

Approvato il 7 ottobre 2015.
Trasmesso al Senato

PESCO	30/07/2015	VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
-------	------------	--------	---

DI MAIO	31/07/2015	VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
---------	------------	--------	---

ha l'obiettivo di ridurre il costo delle assicurazioni RCA per i cittadini che non abbiano effettuato sinistri per un periodo almeno di 5 anni residenti nelle regioni con un costo medio maggiore della media nazionale.

BONAFEDE	31/07/2015	VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
----------	------------	--------	---

VALLASCAS	02/08/2015	VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
-----------	------------	--------	---

CRIPPA	02/08/2015	VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
--------	------------	--------	---

CRIPPA	02/08/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
CRIPPA	02/08/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
VILLAROSA	08/09/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
VILLAROSA	08/09/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
CRIPPA	09/09/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
CRIPPA	30/09/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato
COLLETTI	02/10/2015		VI e X	Approvato il 7 ottobre 2015. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

IX Approvato definitivamente il 23 settembre 2015.
Legge n. 167 del 7 ottobre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

XI Approvato il 22 ottobre 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 182 del 12 novembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015.

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

TERZONI 29.07.2015

VIII Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato.
Trasmesso al Senato

TERZONI 29.07.2015

VIII Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato.
Trasmesso al Senato

TERZONI 29.07.2015

VIII Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato.
Trasmesso al Senato

TERZONI	29.07.2015		VIII	Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato
TERZONI	29.07.2015		VIII	Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato
TERZONI	23.09.2015		VIII	Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato
TERZONI	23.09.2015		VIII	Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato
TERZONI	23.09.2015		VIII	Approvato il 23 settembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BRESCIA	23.09.2015		VII	Respinto il 7 ottobre 2015

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

II Approvato definitivamente il 14 ottobre 2015. Legge n. 173 del 19 ottobre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II - IX

Approvato il 28 ottobre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 41 del 23 marzo 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VII - IX

.Approvato il 21 ottobre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato Legge n. 220 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I Approvato il 13 ottobre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
FERRARESI	13.10.2015		II	Approvato il 13 ottobre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

DE ROSA

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

DE ROSA

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

MANNINO

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

MANNINO

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

MANNINO

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

DE ROSA

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

DAGA

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

MANNINO

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

DE ROSA

30.09.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

MANNINO

17.11.2015

VIII

Approvato il 17
novembre 2015
con modificazioni.
Trasmesso al
Senato
Legge n. 11 del 28
gennaio 2016
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29
gennaio 2016

DE ROSA

17.11.2015

VIII

Approvato il 17 novembre 2015 con modificazioni. Trasmesso al Senato
Legge n. 11 del 28 gennaio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

Decreto-legge decaduto il 22 gennaio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

ZOLEZZI

07/01/2016

VIII e X

Approvato il 13 gennaio 2016. Trasmesso al Senato
Legge n. 13 del 1° febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016

ZOLEZZI	07/01/2016	VIII e X	Approvato il 13 gennaio 2016. Trasmesso al Senato Legge n. 13 del 1° febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016
ZOLEZZI	12/01/2016	VIII e X	Approvato il 13 gennaio 2016. Trasmesso al Senato Legge n. 13 del 1° febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016
CRIPPA	13/01/2016	VIII e X	Approvato il 13 gennaio 2016. Trasmesso al Senato Legge n. 13 del 1° febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

V Approvato definitivamente il 19 gennaio 2016. Legge n. 9 del 22 gennaio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2016

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I Approvato in prima deliberazione il 2 febbraio 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

V

.Approvato il 4 novembre 2015.
Trasmesso al Senato
Legge n. 189 del 29 novembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

AGOSTINELLI 20/01/2016

II

Approvato il 21 gennaio 2016.
Trasmesso al Senato

AGOSTINELLI 20/01/2016

II

Approvato il 21 gennaio 2016.
Trasmesso al Senato

AGOSTINELLI 20/01/2016

II

Approvato il 21 gennaio 2016.
Trasmesso al Senato

AGOSTINELLI 20/01/2016

II Approvato il 21
gennaio 2016.
Trasmesso al
Senato

AGOSTINELLI 20/01/2016

II Approvato il 21
gennaio 2016.
Trasmesso al
Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
NUTI	11.11.2015		II	Approvato l'11 novembre 2015 in testo unificato. Trasmesso al Senato

NUTI

11.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

SARTI

10.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

NUTI

10.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

NUTI

10.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

NUTI

10.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

SARTI

10.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato

SARTI

11.11.2015

II

Approvato l'11
novembre 2015 in
testo unificato.
Trasmesso al
Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
MANTERO	08/10/2015		XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
GIORDANO	08/10/2015		XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

LOREFICE	08/10/2015	XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
BARONI	15/10/2015	XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
COLLETTI	20/10/2015	XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
COLLETTI	03/11/2015	XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
COLLETTI	05/10/2015	XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

GRILLO	26/01/2016		XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
COLLETTI	27/01/2016		XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
COLLETTI	27/01/2016		XII	Approvato il 28 gennaio 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
AGOSTINELLI	28/01/2016		II e III	Approvato il 28 gennaio 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

SPADONI

11.11.2015

III

.Approvato il 19
novembre 2015.
Trasmesso al
Senato

DI STEFANO

11.11.2015

III

.Approvato il 19
novembre 2015.
Trasmesso al
Senato

FRUSONE

18.11.2015

III

.Approvato il 19
novembre 2015.
Trasmesso al
Senato

SPADONI

18.11.2015

III

.Approvato il 19
novembre 2015.
Trasmesso al
Senato



1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER


VI .Approvato definitivamente il 13 novembre 2015.
Legge n. 187 del 20 novembre 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015
FIDUCIA



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BRESCIA	15/02/2016		VII	Approvato il 2 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
BRESCIA	15/02/2016		VII	Approvato il 2 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
BRESCIA	15/02/2016		VII	Approvato il 2 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
BRESCIA	15/02/2016		VII	Approvato il 2 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BONAFEDE	26/01/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	27/01/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	03/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	03/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato

COLLETTI	10/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	11/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	11/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato
COLLETTI	11/02/2016		II	Approvato il 10 marzo 2016. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BARONI	09/02/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
ZOLEZZI	09/02/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

MANTERO	01/03/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
MANTERO	16/03/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
MANTERO	16/03/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
LOREFICE	16/03/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
GIORDANO	16/03/2016		XII	Approvato il 17 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

I
Approvato definitivamente il 3 febbraio 2016. Legge n. 20 del 15 febbraio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2016

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
CECCONI	09.03.2016		I	Approvato il 15 marzo 2016. Trasmesso al Senato
SORIAL	15.03.2016		I	Approvato il 15 marzo 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
SORIAL	15.03.2016	prevede la pubblicità dell'elenco delle autovetture in dotazione delle amministrazioni pubbliche	VI	Approvato il 23 marzo 2016. Trasmesso al Senato Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 FIDUCIA

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
----------	------	------	--------------	------

FANTINATI	12.11.2015		X	Approvato il 30 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
-----------	------------	--	---	--

FANTINATI	12.11.2015		X	Approvato il 30 marzo 2016 in testo unificato. Trasmesso al Senato
-----------	------------	--	---	--

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
DAGA	15.03.2016		VIII	Approvato il 20 aprile 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			I	Approvato il 5 aprile 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			VII	Approvato il 21 aprile 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

TERZONI	12.04.2016		XIV	Approvato il 27 aprile 2016. Trasmesso al Senato
---------	------------	--	-----	---

MICILLO	12.04.2016		XIV	Approvato il 27 aprile 2016. Trasmesso al Senato
---------	------------	--	-----	---

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
			II	Approvato definitivamente il 28 aprile 2016. Legge n. 57 del 28 aprile 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016

1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
GALLINELLA	27.10.2015		VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato
DE ROSA	27.10.2015		VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato
DE ROSA	27.10.2015		VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato

DE ROSA	31.03.2016	VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato
DE ROSA	31.03.2016	VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato

DE ROSA	03.05.2016	VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato
DE ROSA	03.05.2016	VII - XIII	Approvato il 12 maggio 2016. Trasmesso al Senato

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

II
Approvato definitivamente l'11 maggio 2016. Legge n. 76 del 20 maggio 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.
FIDUCIA

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

MANNINO

04.05.2016

II Approvato il 18
maggio 2016 con
modificazioni.
Trasmesso al
Senato

MANNINO	04.05.2016	II	Approvato il 18 maggio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
---------	------------	----	---

MANNINO	18.05.2016	II	Approvato il 18 maggio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
---------	------------	----	---

AGOSTINELLI	18.05.2016	II	Approvato il 18 maggio 2016 con modificazioni. Trasmesso al Senato
-------------	------------	----	---

1° FIRMA

DATA

NOTA

**COMM.
REFER.**

ITER

VII Approvato definitivamente con Legge n. 89/16 del 26 maggio 2016, GU n. 124 del 28 maggio 2016. Testo coordinato G.U. n. 124 del 28 maggio 2016.



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
CECCONI	19.05.2016		I	Approvato l'8 giugno 2016. Trasmesso al Senato
CECCONI	19.05.2016		I	Approvato l'8 giugno 2016. Trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
BARONI	07.06.2016		XII	Approvato alla Camera e trasmesso al Senato



1° FIRMA	DATA	NOTA	COMM. REFER.	ITER
-----------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

LOREFICE	09.07.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
GIORDANO	10.06.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
LOREFICE	13.05.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
BARONI	13.05.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
LOREFICE	13.05.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
DI VITA	22.04.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
BARONI	22.04.2015	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
GRILLO	03.02.2016	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
GRILLO	03.02.2016	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
GRILLO	03.02.2016	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato
BARONI	03.02.2016	XII	approvato definitivamente, non ancora pubblicato



1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM.
REFER.

ITER



N° ATTO

TITOLO

N° EMEND.

TESTO

1° FIRMA



Nota

**Comm.
referente**

Esito



DATA

NOTA

COMM. REFER.

ITER

N° ATTO

TITOLO

N° EMEND.

TESTO

1° FIRMA

DATA

NOTA

COMM. REFER.



ITER

